



Servizio di coordinamento
per l'integrazione



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA



Integrazione

Un vademecum per imprese



Informazioni e contatto

Servizio coordinamento per l'integrazione

Palazzo 7

Via Andreas Hofer 18

39100 Bolzano

Tel. 0471 413 300

coordinamento-integrazione@provincia.bz.it

www.provincia.bz.it/integrazione

Camera di commercio di Bolzano

Via Alto Adige 60

39100 Bolzano

Sviluppo d'impresa

Tel. 0471 945 642

evolution@camcom.bz.it

www.camcom.bz.it

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione
Servizio di coordinamento per l'integrazione
Via Andreas Hofer, 18
39100 Bolzano

Grafica e Layout: F&P, Bz

Illustrazione di copertina: Frei & Zeit, Bressanone, www.freiundzeit.it

© Aprile 2018

Integrazione come arricchimento e opportunità per l'economia in Alto Adige

Un'integrazione di successo rappresenta il presupposto ideale, al fine di assicurare la pacifica convivenza in una società sempre più varia. Condizione essenziale affinché ciò avvenga, sono innanzitutto i rapporti interpersonali, che si fondano sulla stima, la tolleranza e il rispetto reciproco. Come in ogni forma di convivenza, è però necessario definire e concordare chiare regole, diritti e obblighi. Non conta, infatti, la provenienza geografica, bensì l'effettivo contributo del singolo alla società stessa, e nei limiti, delle proprie possibilità, al benessere generale. Ciò dovrebbe essere decisivo in una società che non esclude nessuno.

L'attività lavorativa e professionale costituiscono una componente essenziale per una buona integrazione: assicurano, invero, al cittadino indipendenza economica e protezione sociale, promuovendo il riconoscimento della comunità e rendendo possibile la partecipazione alla vita sociale. I datori di lavoro svolgono un ruolo fondamentale nel processo di integrazione dei nuovi cittadini. Infatti, attraverso strategie mirate, l'integrazione basata sul principio del "sostegno a fronte di impegno", può essere attuata.

Il presente vademecum per imprese si occupa di vari aspetti che incidono sull'integrazione all'interno del posto di lavoro e costituisce un piccolo orientamento pratico. Infatti, lo stesso contiene, accanto ad indicazioni utili sul "Diversity Management" nelle aziende, informazioni giuridiche nonché una descrizione dei diversi attori operanti nel settore.

L'integrazione dei nuovi concittadini e delle nuove concittadine è un compito trasversale, che va ad incidere positivamente non solo sull'economia altoatesina, ma in generale sul benessere sociale. Pertanto, tutti siamo chiamati a concorrere attivamente al processo d'integrazione. Insieme possiamo farcela.

Philipp Achammer

Assessore all'Istruzione e Cultura tedesca e all'Integrazione



Michl Ebner

Presidente della Camera di commercio di Bolzano



| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | La diversità nel mondo del lavoro – L'integrazione come opportunità e potenziale | 7 |
| | I cambiamenti del mercato del lavoro della Provincia di Bolzano | 7 |
| | Diversity Management – L'integrazione in azienda | 9 |
| | Cosa è il Diversity Management? | 9 |
| | Quali opportunità e quali vantaggi può offrire il Diversity Management? | 10 |
| | Il ruolo del dirigente nel Diversity Management | 10 |
| | Promuovere misure concrete | 11 |
| 2 | Normativa e indicazioni legislative basilari | 13 |
| | Competenze e potestà legislativa in materia di diritto di asilo e migrazione | 14 |
| | La Legge Provinciale n. 12/2011 „L'integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri“ | 15 |
| | Ingresso e soggiorno di cittadini appartenenti a Paesi membri dell'UE | 15 |
| | La direttiva n. 2004/38/CE sulla libera circolazione | 15 |
| | Disposizioni di legge in materia d'ingresso e soggiorno di cittadini non appartenenti a Paesi membri dell'UE | 16 |
| | Visto d'ingresso | 17 |
| | Permesso di soggiorno | 18 |
| | Come richiedere il primo permesso di soggiorno | 19 |
| | L'accordo d'integrazione tra lo straniero e lo Stato – D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 | 20 |
| | Il rinnovo del permesso di soggiorno | 21 |
| | Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro | 22 |
| | Il permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare | 28 |
| | I figli di cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno | 28 |
| | Respingimento e espulsione | 29 |
| | Rimpatrio volontario assistito | 29 |
| | La cittadinanza italiana | 31 |
| | Informazioni e disposizioni legislativi in materia di rifugiati e diritto di asilo | 33 |
| | Persone in fuga | 33 |
| | Rifugiati, richiedenti asilo, migranti? | 33 |
| | Il diritto di asilo | 34 |
| | La procedura d'asilo in Italia | 35 |
| | Asilo in Alto Adige | 36 |
| | Lavoro, alloggio, inclusione | 38 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 3 | Ambiti di intervento | 39 |
| | Lavoro | 40 |
| | Ricerca del lavoro e mediazione del lavoro | 40 |
| | Orientamento professionale | 41 |
| | Riconoscimento della qualifica professionale | 42 |
| | Creazione d'impresa - Fondazione d'impresa | 42 |
| | Lingua e formazione | 42 |
| | Imparare le lingue ufficiali | 43 |
| | Corsi di lingua italiana obbligatori per legge | 44 |
| | Diritto all'istruzione e obbligo scolastico | 45 |
| | Riconoscimento titoli e formazione professionale | 47 |
| | Sanità e sociale | 48 |
| | Accesso al sistema sanitario dell'Alto Adige | 48 |
| | Diritto all'assistenza sanitaria per persone prive di permesso di soggiorno | 48 |
| | Abitare | 49 |
| | Il certificato di residenza | 49 |
| | Alloggi speciali | 50 |
| | Alloggi d'emergenza | 50 |
| | Dialogo interculturale | 50 |
| | Mediazione interculturale | 50 |
| | Competenze interculturali | 51 |
| | Programma di „mentoring“ | 51 |
| | PraxisInterCultura – PIC Group | 51 |
| | Cultura e tempo libero | 52 |
| | L'associazionismo | 52 |
| | Iniziative culturali a livello provinciale | 52 |
| 4 | Contatti e sportelli informativi | 55 |
| | Gli attori della Pubblica Amministrazione | 56 |
| | La Questura | 56 |
| | Il Commissariato del Governo | 56 |
| | L'Amministrazione provinciale | 57 |
| | Le comunità comprensoriali | 59 |
| | Gli attori della società civile | 60 |
| | Caritas | 60 |
| | Volontarius | 61 |
| | Oew - Organizzazione per Un mondo solidale | 61 |
| | Donne Nissà | 61 |
| | Associazioni di persone con background migratorio | 61 |
| | Patronati | 61 |
| | Glossario | 62 |

1

La diversità nel mondo del lavoro – L'integrazione come opportunità e potenziale

I cambiamenti del mercato del lavoro della Provincia di Bolzano¹

Studi dell'Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Bolzano rilevano, che nei prossimi anni si concretizzerà un cambiamento demografico dovuto all'aumento dell'aspettativa di vita. Una delle conseguenze più rilevanti sarà la sempre più scarsa sostenibilità socioeconomica del sistema: in futuro sarà a disposizione troppo poca forza lavoro per coprire il fabbisogno anche di coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro (anziani, bambini, ecc.).

¹ Parti del presente capitolo sono estratte dal manuale „L'innovazione attraverso un utilizzo strategico della diversità - Linee guida e Buone prassi di Diversity Management“, prodotto dall'Area Umanitaria della Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi „Luigi Einaudi“ di Bolzano nel periodo tra il 2011 e il 2013, e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Bolzano. Il manuale può essere scaricato al seguente link: http://www.cts-einaudi.fpbz.it/download/FP_sezione_umanistica_Opuscolo_21x21_29-05_IT_WEB.pdf

La predetta carenza di forza lavoro sarà con ogni probabilità compensata dai seguenti mutamenti:

› **Allungamento della vita lavorativa con un conseguente aumento dei lavoratori over 55**

La riforma pensionistica da poco emanata introduce un progressivo allontanamento dell'età pensionabile fino ad arrivare a 75 anni nel 2065.

› **Aumento della presenza femminile nel mercato del lavoro**

La Provincia di Bolzano è indubbiamente tra le più virtuose in Italia, attestandosi in prima linea con un tasso di occupazione femminile ben al di sopra della media nazionale (62% delle donne contro il 46,4% a livello nazionale) e con il numero medio di figli più alto d'Italia, anche se tale dato risulta essere in progressiva diminuzione (1,6 figli/donna contro 1,41 figli/donna a livello nazionale). Fonte: Istat 2010

› **Aumento della popolazione immigrata**

Già dagli ultimi decenni l'immigrazione è stata una risorsa per le aziende della provincia di Bolzano che hanno così reperito manodopera spesso non disponibile nel mercato del lavoro. L'incidenza della popolazione straniera nella Provincia di Bolzano ha subito, infatti, un incremento continuativo negli ultimi venti anni, contribuendo in modo incisivo al sistema produttivo e contributivo del territorio.

Nella prospettiva di una sempre minore disponibilità di manodopera locale a causa del progressivo invecchiamento della popolazione è verosimile pensare che, per ragioni economiche, produttive e di mantenimento del welfare, il territorio avrà bisogno di una maggiore presenza di persone straniere in età lavorativa. Il territorio altoatesino segue la tendenza generale di Italia ed Europa che assistono all'affermarsi di una società sempre più multiculturale. Anche i dati statistici confermano un incremento della varietà culturale della società altoatesina.

Al 31 dicembre 2016 sono 46.000 le persone in Alto Adige con cittadinanza straniera. Il dato corrisponde all'8,9% della popolazione residente. Circa un terzo è cittadino di uno stato membro dell'UE, un altro terzo di un paese europeo non appartenente all'UE, e un altro terzo ancora è cittadino extraeuropeo. Nelle anagrafi dei comuni altoatesini sono registrate persone provenienti da 138 paesi differenti.²

In considerazione dei dati sopra indicati, l'integrazione di nuove concittadine e nuovi concittadini si pone come una vera e propria sfida politica e sociale per la nostra realtà.

2 Per ulteriori informazioni: ASTAT, Popolazione straniera residente 2016 (I rispettivi dati vengono aggiornati ogni primavera e possono essere scaricati al seguente indirizzo web: <http://www.provinz.bz.it/astat>)

Per aumentare il benessere economico dell'Alto Adige è indispensabile riconoscere il potenziale, le abilità e le qualifiche di ogni individuo, e trarne vantaggio per tutti.

L'attività lavorativa si pone come base per un processo di integrazione funzionale: il lavoro e una retribuzione regolare consentono all'individuo di essere autonomo e garantiscono la partecipazione alla vita sociale. Chi lavora partecipa alla crescita della società e gode di riconoscimento. I datori e le datrici di lavoro hanno, dunque, un ruolo importante per l'integrazione. Possono rafforzare le capacità dei loro collaboratori di inserirsi in società e di sfruttare al meglio il proprio potenziale.

Ciò premesso, è fondamentale individuare e applicare all'interno delle aziende strategie di integrazione mirate.

Diversity Management – L'integrazione in azienda

Cosa è il Diversity Management?

Il Diversity Management è una strategia di gestione che risponde alla sempre più evidente differenziazione del mercato del lavoro e che cerca di sfruttare al meglio le “differenze” del proprio organico al fine di assicurare il successo economico dell'impresa. Il percorso di Diversity Management si configura come un processo di cambiamento a lungo termine, che ha lo scopo di valorizzare e utilizzare pienamente il contributo, unico, di ogni dipendente e consente al singolo di sviluppare e applicare, all'interno dell'organizzazione, uno spettro ampio e integrato di abilità e comportamenti che riflettono il suo genere, la sua razza, il suo background e la sua esperienza.

La priorità viene data fondamentalmente alla **diversità etnica all'interno dell'azienda**, anche se le “diversità” all'interno di un contesto organizzativo possono riguardare diverse dimensioni: infatti ci sono molti aspetti che differenziano le persone, per esempio l'età, il genere, le abilità fisiche ecc. (v. figura sulle dimensioni organizzative).

Il Diversity Management si basa sull'idea, che in un mercato di lavoro sempre più differenziato, la pluralità dei collaboratori risulta essere un arricchimento per l'impresa stessa, ove utilizzata in modo efficiente.



L'occupazione mirata di persone con background internazionale così come la gestione professionale di clienti con provenienze da contesti culturali diversi possono essere un fattore di successo importante in un'economia sempre più globalizzata. Dipendenti interculturali e plurilingui possono dare accesso a nuovi mercati e raggiungere nuovi utenti e clienti.

Quali opportunità e quali vantaggi può offrire il Diversity Management?

Aumentare l'attrattiva estera, attrarre nuovi talenti nella propria impresa, rendere concretamente evidente il proprio impegno etico, creare un clima interno in cui tutti si sentano valorizzati e motivati alla crescita dell'organizzazione, sono azioni fondamentali per il rilancio di un'azienda, soprattutto in un periodo segnato dalla crisi e dai cambiamenti.

Avere collaboratori coinvolti e motivati è senza dubbio una grande risorsa per la propria impresa poiché garantisce una maggiore flessibilità, un maggiore orientamento alle esigenze della clientela ed una maggiore propensione a cercare soluzioni creative e costruttive alle difficoltà che, quotidianamente, le aziende attraversano. Inoltre, collaboratori stimati risultano essere più integrati e contrastano così la rotazione del personale, dando stabilità all'impresa.

Il ruolo del dirigente nel Diversity Management

I dirigenti svolgono una funzione centrale nell'adozione di politiche di Diversity Management all'interno dell'impresa. Sono di fatto loro i responsabili dei cambiamenti riguardanti le strutture e i processi all'interno dell'impresa. Inoltre, i dirigenti gestiscono in prima linea il personale. È quindi una loro responsabilità riconoscere le potenzialità e sfruttarle al massimo, attuando politiche di Diversity Management. I dirigenti, infatti, sono i principali beneficiari e al contempo i massimi esponenti del Diversity Management. Spesso comunque risulta difficile convincere i dirigenti della bontà del Diversity Management. Diversity Management vuol dire cambiamento – sia per quanto riguarda gli scopi e le procedure all'interno dell'impresa, sia per quanto riguarda le scelte strettamente imprenditoriali. Inoltre, il cambiamento porta con sé incertezza, disordine e insicurezza: pertanto, ogni forma di resistenza contro ogni sorta di cambiamento è naturale, automatica e logica.

Alla luce di quanto premesso, risulta necessario sensibilizzare la classe dirigente per sviluppare e promuovere il Diversity Management anche grazie al loro aiuto.

Promuovere misure concrete

Il processo di cambiamento di un'organizzazione verso una gestione più efficace delle diversità non avviene repentinamente ma richiede una strategia di medio termine. Il modello proposto dal manuale "L'innovazione attraverso un utilizzo strategico della diversità" prevede tre stadi di sviluppo da articolare secondo una sequenza scandita nel tempo.³

I tre obiettivi presentati sono concatenati: se il primo obiettivo non è soddisfatto vi possono essere maggiori resistenze da parte dell'organizzazione nel perseguire l'obiettivo successivo.



Obiettivo A: Riduzione dei pregiudizi e contrasto dei stereotipi

In alcune organizzazioni la diversità è ritenuta, primariamente, come un problema da risolvere: alcuni pregiudizi nei confronti di alcune categorie di lavoratori non permettono l'incontro con le diversità:

Alcuni esempi di stereotipi

- › Le persone con background culturale differente non si adattano al „corretto modo di lavorare“;
- › Le donne hanno altre priorità nella vita;
- › Le persone più anziane sono poco motivate hanno una ridotta capacità di crescita professionale.

³ Per un approfondimento del modello v. Fornari L. (2012), Gestione delle differenze in ambito aziendale: un approccio dinamico al Diversity Management, in Giovannini D., Vezzali L., Relazioni Multiculturali. Climi Lavorativi e Modelli di Integrazione, Guerini, Milano. Benett M. (1993), Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity, in R. M. Paige, Education for the intercultural experience (2nd ed., S. 21-71), Yarmouth, ME: Intercultural Press.

Obiettivo B: Favorire l'inclusione ed ampliare la definizione di diversità

Un clima inclusivo nell'organizzazione favorisce un maggiore senso di appartenenza ed una più forte motivazione da parte di tutti i dipendenti.

Ogni persona è portatrice di esigenze e bisogni differenti a seconda:

- › Della fase di vita che sta attraversando;
- › Delle proprie limitazioni fisiche e psichiche;
- › Dei precetti religiosi o dello stile di vita scelto;
- › Degli impegni di cui si è investito al di fuori dell'ambito lavorativo.

Un ambiente di lavoro in grado di accogliere e tenere conto di queste diverse esigenze ha ripercussioni positive sulla disponibilità e sulla motivazione del personale. È fondamentale favorire una sinergia proficua tra bisogni dei lavoratori e bisogni dell'organizzazione e di proporre il tema della diversità quale fattore che contraddistingue tutti i lavoratori, non solo quelli appartenenti ad alcune categorie: ognuno è differente nel modo di comunicare, di gestire conflitti, di esercitare la propria leadership. Enfatizzare queste differenze permette di guardare alla diversità come ad un tratto distintivo che accomuna tutti a beneficio dell'impresa.

Obiettivo C: Trasformare la risorsa della diversità in performance

La mera presenza di persone con caratteristiche differenti non si traduce automaticamente in una maggiore efficacia. Infatti, soltanto la trasformazione di tale risorsa in performance può incrementare il successo dell'impresa.

Il principio generale che sottende a queste politiche è che una presenza di maggiore diversità porta l'impresa a diversi approcci e punti di vista. Questi fattori favoriscono, a loro volta, una maggiore creatività e capacità di innovazione dell'organizzazione stessa. Qualità, queste, molto ambite nelle aziende che affrontano momenti di crisi.

2

Normativa e indicazioni legislative basilari

Il presente capitolo vuole dare uno sguardo d'insieme all'attuale corpo legislativo in materia di migrazione e diritto di asilo, concentrandosi soprattutto sulle tematiche inerenti l'ingresso, il soggiorno e la cittadinanza. Un'attenzione particolare sarà data alle competenze contenute nell'art. 117 della Costituzione e nell'ordinamento legislativo provinciale.

Le seguenti informazioni sono utili per un primo approccio in materia e non hanno alcuna pretesa di completezza.

Competenze e potestà legislativa in materia di diritto di asilo e migrazione

I processi migratori, il diritto d'asilo e una corretta posizione giuridica dei cittadini provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Europea sono disciplinati, in conformità con l'art. 117 della Costituzione, esclusivamente dalla legislazione statale. Ciò significa che solo a livello nazionale si determinano i criteri in base ai quali si può entrare e soggiornare in territorio italiano. In particolare, la legge statale regola i parametri d'ingresso, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, le richieste per la domanda dello stato di rifugiato e molto altro ancora.

Anche i criteri e le modalità per l'ottenimento della cittadinanza sono di competenza esclusiva dell'ordinamento legislativo statale.

Elenco dei testi normativi di fonte statale

- › Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 – Nuove norme sulla cittadinanza
- › D. Lgs. N. 286 del 25 luglio 1998 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- › Decreto del Ministero degli Esteri – 11 maggio 2011 – Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento
- › D. Lgs. N. 25 del 28 gennaio 2008 – Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
- › D. Lgs. N. 251 del 19 novembre 2007 – Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
- › D. Lgs. N. 142 del 18 agosto 2015 – Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

La Legge Provinciale n. 12/2011 „L’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri“

Fatta salva la vigente legislazione internazionale, europea e statale, e con riguardo ai principi generali della convivenza tra uomini, la Legge Provinciale n. 12/2011 ha predisposto il terreno per un futuro lavoro d’integrazione in Alto Adige. Le misure e i compiti previsti dalla legge sono stati definiti nel dettaglio dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 35 del 15 ottobre 2012, in base al quale si conferisce al Servizio di coordinamento per l’integrazione, che ha sede presso il Dipartimento provinciale Diritto allo studio, Cultura tedesca e integrazione, una funzione di regia.

Ulteriore base d’azione è rappresentata anche dall’accordo di coalizione della Giunta Provinciale del 30 dicembre 2013, il quale fornisce sostegno politico al lavoro di integrazione in Alto Adige.

Nel corso del 2016, attraverso un processo articolato in più fasi e con la partecipazione attiva della popolazione, come degli attori socioeconomici, è stato elaborato un piano condiviso sull’integrazione, contenente diritti e obblighi reciproci. Il Patto per l’integrazione indica una strada per un’integrazione comune e sostenibile e formula principi guida centrali. Il documento è stato approvato sia dalla Consulta provinciale per l’integrazione, sia dalla Giunta provinciale. Il testo completo può essere scaricato al seguente link: <http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/integrazione/>

Ingresso e soggiorno di cittadini appartenenti a Paesi membri dell’UE

Le seguenti informazioni riguardano solamente l’ingresso e il soggiorno di cittadini dell’Unione Europea. Questi ultimi, infatti, possono circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’Unione senza alcun tipo di visto e/o permesso di soggiorno.

La direttiva n. 2004/38/CE sulla libera circolazione

Il diritto di soggiornare liberamente all’interno degli Stati membri è regolato dalla Direttiva sulla libera circolazione n. 2004/38/CE: per soggiorni inferiori ai tre mesi, ogni cittadino e cittadina dell’Unione in possesso di un documento d’identità o di un passaporto in corso di validità, può circolare e soggiornare liberamente sul territorio europeo. Nel

caso in cui il cittadino/la cittadina volesse soggiornare per un periodo superiore ai tre mesi, sarà necessario segnalare la propria presenza sul territorio registrandosi presso le autorità competenti.

I cittadini europei hanno inoltre il diritto di accedere in modo paritario al mercato di lavoro e quindi di svolgere un impiego dipendente/indipendente, oppure di prestare servizi a favore di terzi.

In Italia il cambio di residenza deve essere dichiarato all'anagrafe del comune entro 20 giorni dalla data di trasferimento. Accanto al nuovo indirizzo, al codice fiscale e a un documento d'identità in corso di validità il/la richiedente dovrà presentare anche una certificazione che attesti la propria attività lavorativa, oppure, in caso di studio o formazione, l'iscrizione all'università o all'istituto di formazione. Ove il cittadino/la cittadina UE non abbia ancora un impiego oppure non risulti ancora iscritto/a all'università o ad un percorso formativo sarà necessario provare, mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, la disponibilità di adeguate risorse finanziarie così come il possesso di una polizza assicurativa sanitaria, idonea a coprire futuri ed eventuali costi medici. La direttiva, infatti, prevede che i/le "cittadini/e UE circolanti" non possano gravare sul sistema di assistenza sociale del paese ospitante e che gli stessi debbano essere in grado di sostenere economicamente anche la presenza di eventuali familiari.

Per poter usufruire della locale assicurazione sanitaria è necessaria l'iscrizione presso il Servizio Sanitario (ASL – Azienda Sanitaria Locale). La copertura assicurativa è di norma collegata all'esistenza di un rapporto di lavoro. Ove il/la richiedente non dovesse soddisfare i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale e non risultasse essere assicurato/a nel suo paese d'origine dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa privata.

Il testo completo della Direttiva sulla libera circolazione n. 2004/38/CE può essere visionato al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:de:PDF>

Disposizioni di legge in materia d'ingresso e soggiorno di cittadini non appartenenti a Paesi membri dell'UE

Le informazioni di seguito riportate si riferiscono unicamente al diritto d'ingresso e di soggiorno di cittadini non appartenenti a Paesi membri dell'UE, in quanto i cittadini europei possono circolare e soggiornare liberamente all'interno dei Paesi membri (v. capitolo precedente).

Visto d'ingresso

Per entrare in Italia, i cittadini non appartenenti a Paesi membri dell'UE hanno bisogno di un visto d'ingresso, in altre parole di un'autorizzazione richiesta alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel proprio paese d'origine.

Le condizioni generali per la concessione di un visto d'ingresso sono:

- › passaporto o altro documento equipollente riconosciuto dallo Stato italiano;
- › assenza di segnalazioni nel sistema informativo Schengen (SIS);
- › assenza di pericolo per la sicurezza nazionale e internazionale.

Ai sensi dell'art. 4, co. 4 del d.lgs. n. 286/1998 l'ingresso in Italia può essere consentito mediante il rilascio di due categorie di visti:

Visto per soggiorni di breve durata

Questa tipologia di visto riguarda i soggiorni inferiori a **90 giorni** e consente l'ingresso sia in Italia sia negli altri Paesi dell'area Schengen. Garantisce inoltre la piena mobilità all'interno dell'area Schengen, per tutto il periodo previsto sul certificato stesso. Normalmente si tratta di visti rilasciati per motivi turistici, oppure legati agli affari, a gare sportive o allo studio.

Grazie alla stipulazione di accordi bilaterali non è necessario il rilascio di un visto di breve durata per i cittadini appartenenti a Paesi, quali per esempio Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Giappone e USA.

Visto per soggiorni di lunga durata

Con questa autorizzazione si può soggiornare in Italia per un **periodo superiore a 90 giorni**. Nel contempo, il titolare del visto ha facoltà di soggiornare per periodi inferiori a 90 giorni (a semestre) in un altro Paese appartenente all'area Schengen, dove però non gli sarà consentito lavorare, assolvere stages o studiare.

Esistono 20 tipi diversi di visti, indicanti per quale motivo il cittadino desidera entrare in Italia, per esempio per studio, lavoro, vacanza, ricongiungimento familiare. L'elenco completo delle varie tipologie è contenuto all'interno del Decreto ministeriale del Ministero degli Esteri del 12 luglio 2000.

Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è l'autorizzazione che permette di **risiedere legalmente** in Italia (precisiamo a questo proposito che il visto, invece, è il titolo che autorizza l'ingresso sul suolo italiano in regola con le norme vigenti). Cittadini stranieri, che intendono soggiornare in Italia **per un periodo superiore a 90 giorni**, devono richiedere il permesso di soggiorno.

Il tipo di permesso di soggiorno che si può richiedere dipende dal tipo di visto che è stato rilasciato. Infatti, la motivazione da indicare nella richiesta deve corrispondere a quella menzionata nel visto: es. con un visto rilasciato per motivi di lavoro si può richiedere solamente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La validità del permesso di soggiorno corrisponde a quella del visto, tuttavia a fronte del rinnovo del permesso di soggiorno non sarà necessario richiedere un nuovo visto.

Nei primi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno, questo deve essere rinnovato ad ogni scadenza. Dal momento in cui il cittadino straniero è in grado di dimostrare di aver soggiornato regolarmente in Italia per un periodo superiore ai cinque anni può richiedere il **“permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”** (art. 9 del TU n. 286/1998). Oltre alla presentazione della domanda deve essere dimostrato il possesso di ulteriori requisiti di idoneità, quali per esempio un reddito sufficiente e un'abitazione adeguata alle proprie esigenze. Proprio per questo motivo, non tutti i cittadini stranieri riescono a ottenere un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo passati cinque anni dal loro ingresso in Italia.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

I requisiti necessari per ottenere questo tipo di permesso di soggiorno sono la permanenza stabile e regolare in Italia da almeno cinque anni, una conoscenza sufficiente dei principi fondamentali della cultura civica e della vita civile in Italia, un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale, il superamento di un test di lingua italiana (livello A2) e una situazione abitativa idonea nel caso in cui il predetto permesso sia richiesto anche per uno o più familiari.

Ottenere questa tipologia di documento è molto importante, perché dà inizio a una nuova fase di sicurezza e stabilità: infatti, il permesso di soggiorno UE ha una validità definitiva e non necessita di rinnovi, ma solo eventualmente di aggiornamenti legati alla persona (p. es. il cambio di residenza). Attraverso questo documento, inoltre, lo straniero ottiene tutta una serie di diritti aggiuntivi, come ad esempio l'accesso ad alcune prestazioni non accessibili ai titolari di un permesso di soggiorno temporaneo.

Come richiedere il primo permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto **entro 8 giorni lavorativi** dall'ingresso in Italia, previa esibizione del passaporto in corso di validità munito di visto d'ingresso.

I relativi formulari sono disponibili presso gli uffici postali. Per la loro compilazione si segnala il valido aiuto offerto dalle organizzazioni sindacali.

I moduli, corredati da relativa documentazione (es. attestazione riguardante la conformità igienica sanitaria dell'abitazione) devono essere inviati per posta al Ministero dell'Interno. L'ufficio postale rilascia un'apposita ricevuta quale conferma del regolare soggiorno, valida sino al rilascio del permesso stesso e grazie alla quale il cittadino straniero può esercitare tutti i diritti derivanti dal permesso di soggiorno, come per esempio l'iscrizione al servizio sanitario. Con la ricevuta di presentazione, inoltre, il cittadino straniero può lasciare il territorio dello stato, rientrare nel proprio Paese d'origine e far ritorno in Italia, senza però transitare attraverso Paesi dell'area Schengen.

In un secondo tempo, il richiedente otterrà un appuntamento presso la Questura, per l'accertamento della sua identità ed il rilascio delle impronte digitali. In seguito verrà rilasciato il permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno contiene le seguenti informazioni:

Fronte

Cognome
Valido fino al
Luogo di rilascio e decorrenza validità
Tipo di permesso di soggiorno
Osservazioni

Retro

Data di nascita/ luogo di nascita
Cittadinanza
Sesso
Osservazioni

Esistono diverse tipologie di validità, che vanno dai nove mesi per lavori stagionali fino a due anni, per esempio, per un contratto a tempo indeterminato da lavoro dipendente. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece, ha validità illimitata.

Entro 60 giorni dal ritiro presso la Questura, il cittadino dovrà registrare il documento presso il Comune dove è domiciliato e richiedere la residenza.

› N.B. Spesso i nuovi cittadini ignorano tale onere, quindi sarebbe opportuno che il Comune si premuri a fornire le dovute indicazioni.

Per la domanda di residenza, i cittadini di Paesi terzi devono provare la loro identità con un documento di viaggio valido o con qualsiasi altro certificato analogo e possedere un permesso di soggiorno valido. Se si tratta di uno spostamento a livello familiare, bisogna presentare anche i certificati originali del proprio Paese d'origine, per poter procedere con il relativo ricongiungimento familiare.

- › È consigliabile ricordare ai nuovi cittadini ed alle nuove cittadine la necessità di ottenere un codice fiscale. Questo, infatti, dev'essere richiesto il prima possibile, dato che è fondamentale per la compilazione di istanze e documenti. La domanda viene presentata un'unica volta presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate. Maggiori informazioni sono reperibili attraverso il seguente link: www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+in+altre+lingue/Vordrucke/AA4+8+tedesco
- › I cittadini "Non-UE", che risiedono in Italia da oltre un anno e desiderano utilizzare la loro patente di guida, devono operare una conversione, oppure un riconoscimento di validità, del loro documento di guida. Ulteriori informazioni sulla conversione della patente estera possono essere reperite presso l'ufficio provinciale patenti e abilitazioni di guida: fuehrerscheine.patenti@provincia.bz.it

L'accordo d'integrazione tra lo straniero e lo Stato – D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179

Dal 10 marzo 2012, gli stranieri provenienti da Paesi non facenti parte dell'UE, di età superiore ai 16 anni, che fanno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedano un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, devono sottoscrivere un accordo di integrazione con lo Stato.

Tale accordo è regolato dall'art. 4bis del d.lgs. 286/98 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e deve essere sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione del Commissariato del Governo o presso la Questura. Con la sua sottoscrizione, lo straniero s'impegna ad acquisire:

- › un livello adeguato di **conoscenza della lingua italiana** parlata, equivalente almeno al **livello A2** di cui al quadro comune europeo di riferimento (corrispondente al patentino di bilinguismo D)
- › una **conoscenza sufficiente dei principi fondamentali della cultura civica e della vita civile in Italia**, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali. Lo Stato si impegna a sua volta ad offrire al cittadino corsi per una durata di 5-10 ore, volti all'insegnamento delle predette materie.

Per dimostrare l'acquisizione di tali conoscenze, l'individuo ottiene dei crediti, che possono essere anche accumulati con altri punti, ottenuti a loro volta con attività predefinite di volontariato. L'accordo si considera adempiuto se, all'atto della verifica, lo straniero ha conseguito almeno trenta crediti nell'arco di due anni. Tale periodo può essere prorogato al massimo di altri 12 mesi.

Chi vive in Alto Adige può ottenere fino a un massimo di 10 crediti aggiuntivi frequentando un apposito corso di tedesco. Ricordiamo però, che in questo caso, lo straniero non è comunque assolto dall'obbligo di imparare la lingua italiana.

Chi, alla scadenza dell'accordo, ha accumulato o punti verrà espulso, a meno che non si tratti di una persona che per legge non può essere rimpatriata (p. es. i rifugiati ecc.). Nel caso in cui, invece, la persona abbia accumulato tra gli 1 e i 29 crediti, interviene l'autorità competente per il rilascio di provvedimenti amministrativi discrezionali, che può valutare se i termini dell'accordo siano stati effettivamente o meno rispettati.

L'accordo d'integrazione ricade nelle competenze del Commissariato del Governo. Il decreto legge prevede comunque la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra il Commissariato del Governo e le sovrintendenze scolastiche, in particolare per l'organizzazione di test linguistici e di educazione civica. In Alto Adige tale possibilità è stata ampiamente sfruttata.

Il rinnovo del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno deve essere rinnovato alla sua scadenza, entro i seguenti termini:

- › **almeno 90 giorni prima della scadenza**, nel caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- › **almeno 60 giorni prima della scadenza**, nel caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato;
- › **almeno 30 giorni prima della scadenza**, in tutti gli altri casi.

Il nuovo permesso di soggiorno ha la stessa validità di quello precedente. La Questura verifica la sussistenza dei presupposti per il suo rinnovo (p.es. se il richiedente possiede ancora un lavoro).

Durante il procedimento di rinnovo, il richiedente continua a soggiornare legalmente sul territorio nazionale e gode di tutti i diritti connessi al permesso di soggiorno. Può, quindi, per esempio, rinnovare la carta d'identità, cambiare residenza, conseguire la patente di guida.

- › È importante **registrare il nuovo permesso di soggiorno nel proprio Comune di residenza**, entro **60 giorni** dal ritiro dello stesso presso la Questura. Inoltre, il cittadino dovrà **confermare la propria residenza**.
- › Dato che molti migranti ignorano nel dettaglio questa procedura, è opportuno che i **Comuni forniscano più informazioni possibili**.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Questa tipologia di permesso è connessa alla stipulazione di un contratto di lavoro. La sua durata dipende dai tempi indicati all'interno del contratto stesso, che comunque non possono superare:

- › 9 mesi alla presenza di uno o più contratti stagionali;
- › 1 anno per un contratto a tempo determinato;
- › 2 anni per un contratto a tempo indeterminato.

Si sottolinea, inoltre, che i cittadini “non-UE” possono soggiornare in Italia per motivi legati al lavoro solamente se lo Stato ha previsto una quota corrispondente.

Il decreto flussi

In base al d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico sull’immigrazione”, l’ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, di **cittadini “non-UE”** deve avvenire nell’ambito delle quote d’ingresso stabilite nei c.d. “decreti flussi” che periodicamente sono emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le quote previste all’interno dei relativi decreti si riferiscono sia a **rapporti di lavoro autonomo** che a **rapporti di lavoro di tipo subordinato**. Inoltre, i decreti tengono conto anche del fabbisogno di manodopera concernente il lavoro stagionale. Nel caso in cui le richieste dovessero superare la quota concessa, è possibile emanare successivi decreti flussi. Generalmente l’ingresso al di fuori di tale sistema non è possibile. Alcune eccezioni vengono però definite ad hoc all’interno del Testo unico sull’immigrazione ed in particolare agli artt. 27, 27ter e 27quater, i quali regolano gli ingressi speciali a favore di lavoratori altamente qualificati, di ricercatori e professori, di artisti, di sportivi ecc.

Per esempio la **“Carta Blu” per lavoratori altamente qualificati**, fornisce al cittadino proveniente da Paesi terzi la possibilità di fare ingresso e di lavorare in Italia al di fuori del sistema di quote regolate mediante il decreto flussi. Tale tipologia di permesso è regolata dal d.lgs. n. 108 del 28 giugno 2012 che ha dato attuazione alla direttiva dell’Unione Europea 2009/50/CE sui lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

L’obiettivo della direttiva mira a favorire una maggiore competitività delle imprese a livello europeo nonché al contrasto del fenomeno migratorio dei professionisti altamente qualificati. Il lavoratore straniero deve possedere competenze specifiche ed adeguate, comprovate da un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore.

Ulteriori informazioni sul rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro possono essere reperite presso gli uffici dell'amministrazione provinciale:

| | |
|---|--|
|  | Servizio mediazione lavoro |
|  | Via Canonico Michael Gamper 1 |
| | 39100 Bolzano |
|  | 0471 418 600, 0471 418 601 |
|  | 0471 418 619 |
|  | www.provincia.bz.it/lavoro-economia/lavoro/default.asp |

L'ingresso di un lavoratore autonomo

La possibilità di entrare in Italia per lavoro autonomo, è subordinata all'emanazione del decreto flussi (v. sopra) da parte del governo nazionale. In presenza di quote, la procedura si diversifica, a seconda che lo straniero abbia intenzione di svolgere un'attività per la quale è prevista l'iscrizione a Registri o Albi, oppure che l'attività da svolgere non rientri tra quelle per cui è prevista l'iscrizione a Registri o Albi.

- a) Nel caso in cui l'attività autonoma, **preveda l'iscrizione al Registro delle imprese** e/o il possesso di una autorizzazione, licenza o iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, **ed ogni altro adempimento amministrativo**, lo straniero è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, una dichiarazione che non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo (c.d. nulla osta). Se invece non sono richieste autorizzazioni o licenze particolari, oppure è la stessa Camera di Commercio a dover procedere ai dovuti controlli, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi è rilasciata direttamente dalla Camera di Commercio del luogo nel quale si vuole avviare l'attività. Inoltre, sarà necessario richiedere alla Camera di Commercio competente anche l'attestazione dei parametri finanziari, necessaria ai fini della richiesta del titolo di soggiorno.

Maggiori informazioni possono essere reperiti al seguente recapito:

| | |
|---|--|
|  | Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano |
| | Ufficio Artigianato |
|  | Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano |
|  | 0471 945 643 |
|  | handwerk@handelskammer.bz.it |

b) Se per l'espletamento dell'attività **non è richiesta l'iscrizione al Registro delle imprese** e le attività sono svincolate da licenze, autorizzazioni, denunce di inizio attività, iscrizioni ad albi, registri ed elenchi (p.es. attività di consulenza, contratti co-co-co ecc.), il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione in sede di richiesta del visto per motivi di lavoro:

- ✦ Contratto di lavoro con allegato certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della società;
- ✦ Formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente inviata al Servizio ispezione del lavoro, nella quale si accerta che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- ✦ Copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, se il datore di lavoro è una società di capitali;
- ✦ Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, se il datore di lavoro è una società di persone, un'impresa individuale oppure un committente non imprenditoriale;
- ✦ Disposizione di un alloggio (contratto di proprietà, contratto di locazione o dichiarazione di ospitalità);
- ✦ Risorse economiche sufficienti: (fideiussione bancaria, dichiarazione del committente o del legale rappresentante della società).

La documentazione indicata ai punti a) e b) è oggetto di controllo da parte della Questura e del Servizio ispezione del lavoro. Qualora non sussistano cause ostative o ulteriori impedimenti, l'autorità provvederà al rilascio del nulla osta. Successivamente lo straniero potrà procedere alla richiesta del visto presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di provenienza, la quale in seguito ad ulteriori controlli, provvederà a rilasciare il visto. Ottenuto tale documento, il richiedente potrà fare ingresso in Italia.

Ottenuto il visto, il lavoratore dovrà richiedere il permesso di soggiorno in Questura nell'arco di 8 giorni dall'ingresso.

Ulteriori informazioni sulla richiesta del visto per motivi di lavoro autonomo possono essere richiesti all'amministrazione provinciale o ai patronati (v. pag. 61).

| | |
|---|---|
|  | Ispettorato del lavoro |
|  | Palazzo 12, Via Canonico Michael Gamper 1 |
| | 39100 Bolzano |
|  | 0471 418 540, 0471 418 541 |
|  | 0471 418 559 |

L'ingresso di un lavoratore subordinato

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro italiano dovrà attendere la pubblicazione del c.d. decreto flussi, per poi, presentare richiesta nominativa di nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La domanda può essere presentata esclusivamente online attraverso il sito web del Ministero dell'Interno: <https://nullaostalavoro.interno.it>.

Il datore di lavoro/richiedente deve innanzitutto effettuare la registrazione presso il sito e scaricare e salvare l'apposito software sul proprio computer.

Ai fini della compilazione della domanda sono inoltre necessarie le seguenti informazioni: dati anagrafici e numero della carta di identità del datore di lavoro; dati anagrafici e numero del passaporto del lavoratore, numero identificativo di una marca da bollo da 16,00 €.

Il modulo online include inoltre anche il **c.d. contratto di soggiorno**, che dovrà essere firmato dal datore di lavoro e che contiene informazioni fondamentali riguardanti il futuro rapporto di lavoro. Così per esempio il datore dovrà assicurare al personale straniero tutte le condizioni economiche e legali applicabili secondo il contratto collettivo vigente. Ulteriormente il datore di lavoro si impegna ad assicurare al lavoratore un idoneo alloggio. Anche la retribuzione mensile lorda, il luogo di lavoro e le ore lavorative dovranno già essere indicate nel contratto. Pertanto, attraverso la firma e l'inoltro del predetto contratto, il datore di lavoro assicura al dipendente straniero l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a condizioni già stipulate e conosciute.

Successivamente il Ministero degli Interni trasmette la domanda debitamente compilata allo Sportello unico per l'immigrazione competente, il quale valuta la completezza formale della domanda e chiede eventuali integrazioni prima di inoltrare a sua volta la richiesta alla Questura e al Ufficio servizio lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano. In seguito lo Sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro definitiva, il c.d. nulla osta. In questa occasione il datore di lavoro dovrà portare con sé i seguenti documenti:

- › Copia del proprio documento di identità,
- › Copia del passaporto del lavoratore,
- › Certificato di idoneità alloggiativa,
- › La marca da bollo utilizzata per l'invio telematico.

Lo Sportello provvederà infine ad inviare telematicamente il nulla osta al Consolato italiano del luogo di residenza del lavoratore.

Entro 6 mesi dal rilascio del nulla osta, il lavoratore dovrà presentarsi presso il Consolato italiano del proprio luogo di residenza per richiedere il visto di ingresso per lavoro. Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero dovrà firmare il contratto di soggiorno presso l'Ufficio servizio lavoro e richiedere presso la questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (v. capitolo sul permesso di soggiorno).

Ulteriori informazioni possono essere reperite presso l'amministrazione provinciale o presso i patronati (v. pag. 61).

| | |
|---|--|
|  | Ufficio Servizio lavoro |
|  | Palazzo 12, Via Canonico Michael Gamper 1 |
| | 39100 Bolzano |
|  | 0471 418 600, 0471 418 601 |
|  | 0471 418 619 |
|  | www.provincia.bz.it/lavoro-economia/lavoro/default.asp |

Il rapporto di lavoro stagionale di lavoratori non comunitari

Si può instaurare un rapporto di lavoro stagionale qualora l'attività lavorativa abbia carattere stagionale, e pertanto, presenti un periodo di inattività non inferiore a 60 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi. Il DPR n. 1525/1963 e i contratti collettivi definiscono le attività a carattere stagionale.

In Alto Adige i lavoratori stagionali vengono occupati soprattutto durante il periodo di raccolta della frutta e per le attività svolte nel settore turistico. Un nulla osta al lavoro a carattere stagionale può essere rilasciato solo per un'attività stagionale e per una durata massima di 9 mesi

Per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale valgono i presupposti elencati nel capitolo precedente dedicato ai lavoratori extracomunitari subordinati.

Ulteriori informazioni sono reperibili presso gli sportelli degli uffici dell'amministrazione provinciale:

| | |
|---|--|
|  | Ufficio Servizio lavoro |
|  | Palazzo 12, Via Canonico Michael Gamper 1 |
| | 39100 Bolzano |
|  | 0471 418 600, 0471 418 601 |
|  | 0471 418 619 |
|  | www.provincia.bz.it/lavoro-economia/lavoro/default.asp |

La conversione del permesso di soggiorno

Di norma ed in presenza di determinati requisiti, risulta possibile convertire un permesso di soggiorno (p. es. rilasciato per motivi di lavoro stagionali, motivi di studio, motivi umatari ecc.) in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Requisito fondamentale risulta essere **la presenza di quote** assegnate appositamente in base al „decreto flussi. Inoltre, dovranno sussistere anche i requisiti richiesti per l'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo. Per poter conseguire la conversione del permesso di soggiorno, il richiedente dovrà fare domanda presso lo Sportello unico per l'immigrazione e richiedere successivamente la conversione presso la Questura.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli sportelli degli uffici dell'amministrazione provinciale.

| | |
|---|--|
|  | Ufficio Servizio lavoro |
|  | Palazzo 12, Via Canonico Michael Gamper 1 |
| | 39100 Bolzano |
|  | 0471 418 600, 0471 418 601 |
|  | 0471 418 619 |
|  | www.provincia.bz.it/lavoro-economia/lavoro/default.asp |

Il permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare

Questo tipo di documento permette di raggiungere l'Italia nel caso in cui risiedano dei familiari già sul territorio nazionale. (v. art. 29 del Testo Unico sull'Immigrazione n. 286/1998). Anche in questo caso, la persona interessata ottiene un visto, che le consente l'ingresso in Italia ai fini di un soggiorno di lunga durata.

I familiari che possono essere ricongiunti sono:

- › il/la coniuge;
- › i figli minori, anche di genitori non coniugati ovvero legalmente separati;
- › i figli regolarmente adottati oppure in affido;
- › i figli maggiorenni a carico non autosufficienti, sia per motivi di salute che per situazioni invalidanti;
- › i genitori a carico, privi di parenti nel Paese di origine che possano badare alla loro sussistenza.

Per ottenere il ricongiungimento familiare è necessario rivolgersi al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano (Sportello Unico per l'immigrazione).

Non tutti i permessi di soggiorno rendono possibile il ricongiungimento familiare. La richiesta può essere posta, infatti, qualora il richiedente abbia uno dei seguenti titoli:

- › permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno
- › permesso di soggiorno per motivi familiari
- › permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
- › permesso di soggiorno per motivi di studio e per motivi religiosi
- › permesso di soggiorno per asilo politico

I figli di cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno

I figli di cittadini stranieri, minori di 14 anni, sono inseriti nel permesso di soggiorno dei genitori. Ai figli minori di anni 18, al compimento del quattordicesimo anno di età, viene rilasciato un permesso di soggiorno autonomo per motivi familiari fino al compimento della maggiore età, oppure un'autorizzazione per soggiorno UE di lungo periodo, se i genitori sono già titolari di un permesso simile.

Al compimento dei 18 anni, il permesso di soggiorno viene prolungato per un periodo uguale alla validità del permesso di soggiorno dei genitori, ove sussistano i requisiti di reddito e di abitazione necessari ai fini del ricongiungimento familiare.

Nel caso in cui il maggiorenne abbia i requisiti per il rilascio di un altro tipo di permesso di soggiorno (p. es. motivi di studio, lavoro dipendente o autonomo), potrà richiedere il rilascio del relativo titolo. Se il giovane è nato in Italia, potrà richiedere la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età (v. capitolo sulla cittadinanza).

Respingimento e espulsione

La Polizia di confine può decidere sull'ingresso o meno di uno straniero sul territorio nazionale, qualora questi, a seguito di un controllo operato al confine, oppure nel corso di successivi controlli, non adempì determinati requisiti, quali ad esempio il possesso di un visto in corso di validità. Anche alle persone che rappresentano un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale viene negata l'accesso sul territorio nazionale. Non può tuttavia sopraggiungere l'operazione di espulsione, qualora lo straniero richieda lo status di rifugiato politico, venga riconosciuto come profugo, o comunque ci sia una motivata situazione che preveda nei suoi confronti adeguate misure di protezione. Il rimpatrio di minore è proibito per legge.

L'espulsione è prevista e regolamentata nei seguenti casi:

- › Minaccia all'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale;
- › Grave violazione delle norme sull'immigrazione;
- › Revoca o annullamento del permesso di soggiorno;
- › Scadenza dei termini (più di 60 giorni) di presentazione della domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- › Reingresso sul territorio dello stato a seguito di decreto di espulsione, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto stesso;
- › Misure di sicurezza a causa di reati perpetrati in territorio nazionale.

Rimpatrio volontario assistito

Il rimpatrio volontario assistito è una possibilità di ritorno offerta ai cittadini extracomunitari che non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano ritornare nel proprio Paese d'origine. Tale offerta comprende anche un sostegno finanziario ed un aiuto organizzativo per il viaggio di ritorno. In alcuni casi è possibile ottenere anche un supporto per la reintegrazione nel Paese di origine, mediante la messa a disposizione di beni e servizi.

Tutte le persone che beneficiano del programma del rimpatrio volontario assistito devono rinunciare al loro status e al loro permesso di soggiorno.

Il rimpatrio è finanziato attraverso fondi messi a disposizione dall'UE e dal Ministero degli Interni. La gestione pratica dell'istituto è invece stata affidata a diverse organizzazioni operanti su tutto il territorio nazionale.

Per usufruire di questa possibilità, è necessario possedere determinati requisiti legati al permesso di soggiorno. In generale, comunque, l'offerta si rivolge a quelle persone che rischiano di trovarsi in una situazione precaria, a causa della perdita del lavoro e della conseguente impossibilità di rinnovare il proprio permesso di soggiorno. Anche alle ragazze madri, ai malati, a individui privi di documenti di viaggio è assicurata, in determinate situazioni, la possibilità di aderire al programma di rimpatrio volontario assistito. I centri sotto elencati forniscono prime informazioni riguardo alle misure di rimpatrio e individuano le organizzazioni competenti a gestire l'eventuale rimpatrio, ove sussistano i requisiti richiesti dal programma.

I centri d'informazione in Alto Adige sono:

| | |
|---|---|
| 🏠 | Amministrazione provinciale – Servizio di coordinamento per l'integrazione |
| 📍 | Via Andreas Hofer 18, 39100 Bolzano |
| ☎ | 0471 413 303 |

| | |
|---|------------------------------|
| 🏠 | Caritas Migrantes |
| 📍 | Via Roma 85/A, 39100 Bolzano |
| ☎ | 0471 402 312 |

| | |
|---|--|
| 🏠 | Volontarius |
| 📍 | Via Giuseppe Di Vittorio 33 39100 Bolzano |
| ☎ | 0471 192 3172 |

La cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello *ius sanguinis*, secondo il quale è cittadino per nascita chi è nato in territorio italiano e ha almeno un genitore già in possesso della cittadinanza italiana. Il riferimento legislativo è la legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Da anni è attivo un dibattito riguardo la modifica di tale normativa.

Esistono comunque diversi procedimenti per acquisire la cittadinanza italiana:

Acquisizione automatica:

Attraverso la nascita su territorio italiano:

- › quando i genitori sono ignoti o apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori, secondo la legge dello Stato di questi;
- › mediante il riconoscimento di paternità o maternità nei confronti di un minore da parte di un/a cittadino/a italiano/a;
- › mediante l'adozione di un minore straniero da parte di un/a cittadino/a italiano/a;
- › nel momento in cui il genitore straniero acquisisce la cittadinanza italiana ed il figlio / la figlia minore vive insieme al genitore, anche se il/la minore non è nata in Italia.

Acquisizione a seguito di dichiarazione di volontà:

I figli di genitori stranieri, nati sul territorio italiano, possono richiedere la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età, se risiedono legalmente ed ininterrottamente sul territorio nazionale sin dalla loro nascita.

Ai sensi dell'art. 33 della legge n. 98/2013, i Comuni hanno l'obbligo di informare i giovani concittadini, **nei sei mesi prima del compimento dei 18 anni**, della possibilità di acquisire la cittadinanza italiana.

Acquisizione a seguito di matrimonio con un cittadino italiano

Il cittadino straniero, coniugato con cittadino/a italiano/a, può chiedere di acquisire la cittadinanza del coniuge dopo 2 anni di convivenza con il compagno, oppure dopo un anno in presenza di figli nati o adottati dalla coppia. In caso di residenza all'estero, bisogna attendere 3 anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato nel frattempo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale.

Naturalizzazione

Lo straniero può ottenere la cittadinanza italiana se ha vissuto regolarmente in Italia e se rientra in uno dei seguenti casi:

- › 4 anni di regolare permanenza in Italia per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- › 5 anni di regolare permanenza in Italia per apolidi e rifugiati;
- › 10 anni per cittadini "non-UE";
- › 3 anni per individui, i cui genitori o parenti fino al secondo grado per linea diretta sono cittadini italiani;
- › 5 anni per figli adottati da cittadini italiani ed ora maggiorenni;
- › 5 anni per persone che, risiedendo anche all'estero, hanno servito lo Stato italiano.

Iter per ottenere la cittadinanza italiana

La richiesta per l'ottenimento della cittadinanza italiana può essere fatta solo con un formulario online, reperibile sul portale <https://cittadinanza.dlci.interno.it>

L'elaborazione della stessa avviene tramite un apposito sistema informatico, attraverso il quale il richiedente potrà verificare lo stato d'avanzamento della richiesta. Di norma il procedimento ha una durata di due/tre anni. All'accoglimento della domanda viene prodotto un decreto che dev'essere inserito nel registro anagrafico del comune di residenza del richiedente. In seguito bisogna prestare giuramento presso il proprio Comune di residenza. Senza quest'atto, che conclude l'intero iter, il decreto non ha alcun valore legale.

Competente in materia è il **Commissariato del Governo**, il quale potrà fornire ulteriori suggerimenti:

| | |
|---|---|
|  | Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano |
|  | V.le Principe Eugenio di Savoia 11, 39100 Bolzano |
| | Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo |
|  | Dirigente dell'Area: dott.ssa Margherita Toth |
|  | margherita.toth@interno.it |
|  | 0471 294 611 (centralino), 0471 294 471, 0471 294 426, 0471 294 457 |
|  | protocollo.comgovbz@pec.interno.it |
|  | www.prefettura.it/bozen |

Informazioni e disposizioni legislativi in materia di rifugiati e diritto di asilo⁵

Persone in fuga

Secondo le stime delle Nazioni Unite, 60 milioni di persone in tutto il mondo sono attualmente in fuga. La maggioranza di queste persone sono sfollati interni, vale a dire persone che sono in fuga all'interno del loro paese d'origine. Un'altra parte molto rilevante si trova nei paesi limitrofi a questi paesi. Solo una piccola parte di tutti coloro che sono in fuga si spostano verso l'Europa. Le motivazioni di fuga sono molteplici: guerra civile, persecuzione religiosa, politica o etnica, repressione e violazione dei diritti umani. Più della metà di tutti i rifugiati del mondo proviene al momento dai seguenti tre paesi: Siria, Afghanistan e Somalia. Attualmente in Italia giungono soprattutto persone provenienti da Eritrea, Etiopia, Mali e Nigeria; paesi in cui sono presenti disordini e conflitti.

La Germania è il paese dell'Unione europea che ha ricevuto il maggior numero di domande di asilo. Se si rapportano le cifre alla popolazione, il maggior numero di domande sono state presentate in Ungheria, Svezia e Austria. Tuttavia, i paesi con il maggior numero di rifugiati al mondo sono la Turchia, Pakistan e Libano.

Rifugiati, richiedenti asilo, migranti?

Rifugiato o richiedente asilo?

I due termini rifugiato e richiedente asilo sono spesso mescolati e usati indistintamente nella vita quotidiana. Ci sono tuttavia differenze fondamentali tra i due termini:

In base all'art. 1A della Convenzione di Ginevra un rifugiato è una persona che, per paura di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, è fuggita dal paese di cui ha la cittadinanza e non può avvalersi della protezione del proprio paese d'origine. Lo status inoltre, è stato riconosciuto ufficialmente da parte delle autorità dello Stato nel quale ha presentato domanda di asilo.

I richiedenti asilo invece sono persone la cui procedura di asilo è stata avviata ma non ancora completata. Non è quindi corretto, in attesa della decisione sulla domanda di asilo, definirli rifugiati.

5 Il presente capitolo è stato tratto prevalentemente dall'opuscolo "Richiedenti asilo e rifugiati in Alto Adige", pubblicato nel marzo del 2017 dalla Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Sociale e dall'istituto per i diritti delle minoranze dell'EURAC. L'intera pubblicazione può essere scaricata al seguente link: <http://www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/soziale-notlagen/asylantragsteller-fluechtlinge.asp>

Profughi o migranti?

La Convenzione di Ginevra definisce esattamente chi si qualifica come migrante e chi come profugo. I migranti lasciano il loro paese volontariamente e nella maggior parte dei casi per migliorare le proprie condizioni di vita. Essi continuano a godere della protezione dello Stato di cui hanno la cittadinanza e vi possono fare ritorno in ogni momento. Un profugo fugge da una minaccia alla sua vita e non può fare affidamento sulla protezione dello Stato d'origine.

Il diritto di asilo

La Dichiarazione Universale dei Diritti del Uomo sancisce a livello mondiale i diritti fondamentali degli individui, fra cui il diritto di ciascun individuo di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. La Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati (1951) e il Protocollo di New York (1967) sono gli strumenti fondamentali in base ai quali gli Stati firmatari garantiscono la loro protezione alle persone che richiedono lo status di rifugiato. La Convenzione di Ginevra afferma, inoltre, il principio di non refoulement (non respingimento), secondo il quale nessuno Stato può espellere in nessun modo un rifugiato verso un territorio dove la sua vita e la sua libertà potrebbero essere minacciate.

Da diversi anni l'Unione europea è impegnata a creare un sistema europeo d'asilo comune e a migliorare il quadro legislativo esistente. Nel quadro della normativa europea sul diritto d'asilo è di fondamentale rilevanza il c.d. Regolamento Dublino III, entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

Il Regolamento di Dublino III verte sul principio che il diritto d'asilo può e deve essere richiesto nello Stato membro di primo arrivo ed ha come obiettivi da un lato impedire che tutti gli Stati si dichiarino incompetenti all'esame della domanda di protezione internazionale dall'altro di tentare di tenere sotto controllo i movimenti interni all'UE dei richiedenti protezione. In questo modo viene dato ad ogni singolo Stato il potere di richiedere allo Stato di primo arrivo la presa in carico del migrante.

Il regolamento trova applicazione nell'Unione europea allargata (e cioè nei 28 Stati UE, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) in forza di accordi di associazione.

Per quanto riguarda l'applicazione dei principi del Regolamento Dublino III esistono tuttavia rilevanti differenze tra la teoria e la pratica. Al momento attuale, circa il 70% di tutte le domande di asilo vengono presentate in cinque paesi UE (Germania, Svezia, Francia, Italia, Ungheria). Per tale motivo l'Unione europea punta per il futuro a una maggior distribuzione dei richiedenti asilo sulla base di appositi criteri. Questi criteri tengono conto del prodotto interno lordo, della popolazione, del tasso di disoccupazione e del numero di richiedenti asilo già presenti nei diversi Stati.

La procedura d'asilo in Italia

A livello nazionale è di particolare rilievo il recente Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "Attuazione della direttiva 2013/33UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

Come funziona la procedura di asilo in Italia?

1. Il richiedente asilo presenta la domanda di asilo – tecnicamente domanda di protezione internazionale – presso la Polizia di frontiera o la Questura.
2. La Polizia prende le impronte digitali e scatta una foto del richiedente asilo ("foto segnalamento")
3. La domanda è verbalizzata dalla polizia in un modulo che contiene informazioni di carattere anagrafico e alcune domande sulle cause che hanno spinto il richiedente ad allontanarsi dal proprio paese e chiedere protezione.
4. La domanda viene poi analizzata dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Le Commissioni decidono in base a interviste individuali in presenza di interpreti, se riconoscere una forma di protezione (status di rifugiato o protezione sussidiaria, protezione umanitaria), non riconoscere alcuna forma di protezione, rigettare la domanda per manifesta infondatezza o valutare la domanda inammissibile (qualora sia già stata esaminata da un altro paese europeo).
5. Contro le decisioni della Commissione territoriali si può ricorrere al tribunale civile. Il tribunale decide nel merito con sentenza. Se il tribunale nega lo status di rifugiato, una volta divenuta esecutiva la decisione, scatta l'espulsione dello straniero.

I tempi di attesa per la decisione di una domanda di asilo possono essere attualmente stimati in circa 15-18 mesi. Questa lunga durata, di molto superiore ai tempi che sarebbero previsti dalla normativa, è uno dei principali problemi rispetto all'attività di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo, che si trovano così per un lungo periodo in una situazione di incertezza giuridica.

Oltre alle possibilità di accoglienza previste nel quadro della distribuzione su base regionale dei richiedenti asilo, esiste in Italia un sistema differenziato di strutture di accoglienza basato su strutture di prima accoglienza o di accoglienza in situazioni particolari (CARA) e in parte costituito dalle strutture di accoglienza del cosiddetto sistema SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), a cui si aggiungono le ulteriori strutture recentemente istituite per far fronte al forte afflusso di richiedenti asilo.

Asilo in Alto Adige

Nella discussione sulla situazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati in Alto Adige va distinta la situazione delle persone in transito da coloro che hanno presentato domanda di asilo in Italia. Molte delle persone che arrivano in Italia meridionale attraverso il Mediterraneo presentano richiesta di asilo in Italia. Molte però decidono di non rimanere in Italia e di proseguire il loro viaggio senza aver presentato domanda d'asilo. L'Alto Adige, a causa della sua posizione geografica, è per molte di queste persone una tappa sul loro cammino verso l'Europa centrale e settentrionale. Presso le stazioni ferroviarie di Bolzano e del Brennero, dove sono stati attivati nel corso del 2014-2015 da parte della Provincia dei centri di supporto per le persone in transito, si sono contate nel corso dell'anno 2015 in media circa 50 persone in transito al giorno. Alle persone in transito sono state fornite da parte delle organizzazioni e dei volontari presenti nei centri di supporto soprattutto informazioni e consulenza, cibo e bevande, abbigliamento e supporto igienico-sanitario. Praticamente tutte queste persone hanno ripreso il loro viaggio nel giro di poche ore o di pochi giorni; quasi nessuno si è fermato in Alto Adige.

Quanti richiedenti asilo arrivano in Alto Adige e quanti si trovano momentaneamente sul nostro territorio?

Sulla base del criterio di riparto previsto a livello nazionale, l'Alto Adige assorbe il 0,9% dei richiedenti asilo in Italia, che corrisponde alla percentuale degli altoatesini rispetto alla popolazione italiana totale.

In Alto Adige si trovano attualmente circa 1.400 richiedenti asilo, ospitati in 30 centri di accoglienza sul territorio provinciale. L'accoglienza nelle strutture ha luogo sulla base delle quote previste a livello nazionale. Ciò significa che tutte le persone che si trovano nelle strutture hanno presentato una domanda di asilo e sono in attesa della relativa decisione. Senza domanda di asilo non è possibile una permanenza nelle strutture.

Centri di accoglienza per richiedenti asilo in Alto Adige



Fonte: Richiedenti asilo e rifugiati in Alto Adige – 2017 - Eurac, Ripartizione Sociale

Come funziona l'accoglienza dei richiedenti asilo e quanto tempo restano nei centri di accoglienza?

La “prima accoglienza” ha luogo per tutti i richiedenti asilo assegnati alla Provincia in una struttura di Bolzano, dove le persone sono sottoposte alle visite mediche e viene avviata la procedura di asilo. Dopo circa 1-2 mesi i richiedenti asilo sono distribuiti nei diversi centri di accoglienza presenti sul territorio (c.d. „seconda accoglienza“).

I richiedenti asilo rimangono nei centri di accoglienza per tutta la durata della trattazione della domanda di asilo, a meno di allontanamento volontario o espulsione per motivi disciplinari. La permanenza media nei centri di accoglienza è di circa 15-20 mesi. In caso di decisione positiva della domanda di asilo le persone possono rimanere per altri 6 mesi nelle strutture; in caso di decisione negativa per altri 30 giorni o fino a una decisione sull'eventuale ricorso contro la decisione negativa.

Da chi e come sono gestiti i centri di accoglienza e quali attività vengono offerte?

I centri di accoglienza sono gestiti da organizzazioni non-profit specializzate (attualmente Caritas e Volontarius) per conto della Provincia Autonoma di Bolzano. Il personale è responsabile dell'accoglienza, delle attività svolte nella struttura e della vigilanza; mantiene inoltre i contatti con i comuni e con le altre organizzazioni locali.

Un regolamento interno stabilisce le regole di comportamento per gli ospiti. Ogni ospite è tenuto a contribuire al lavoro nella struttura e si punta a realizzare una vita quanto più autonoma e indipendente possibile (pulizia, cucina, acquisti, ecc.). Il responsabile della struttura è la persona di riferimento per il Comune, le organizzazioni locali e i cittadini. Le attività svolte includono principalmente l'accompagnamento della procedura di asilo, corsi di lingua obbligatori (in tedesco e italiano), sostegno e accompagnamento nello svolgimento di attività lavorative e di pubblica utilità, preparazione rispetto a una vita autonoma una volta lasciate le strutture, soprattutto in riferimento al lavoro e all'abitare.

Come funziona il finanziamento dell'accoglienza?

La Provincia Autonoma di Bolzano riceve dallo Stato un rimborso di 28 € per persona al giorno a copertura di tutte le spese di accoglienza. Di questi, in base alle norme statali, vanno alla persona 2,5 € al giorno come “pocket money”, il resto è usato per l'accoglienza e le misure di accompagnamento. Nelle situazioni in cui gli ospiti provvedono in modo autonomo ad acquistare cibo e articoli per l'igiene personale, ricevono 8 € al giorno, sempre nel quadro dei 28 € totali. In alcuni centri, in cui a causa di vincoli strutturali non è possibile cucinare in modo autonomo, i pasti vengono forniti dall'esterno.

Lavoro, alloggio, inclusione

L'esperienza dimostra che soltanto una parte relativamente piccola delle persone accolte non si sposta dal territorio dopo l'uscita dalle strutture di accoglienza. Ciò vale soprattutto per i piccoli e medi comuni, mentre la percentuale di rifugiati che rimane a lungo termine sul territorio è maggiore nei comuni più grandi. Molte persone una volta conclusa l'accoglienza si spostano verso i centri urbani più grandi in altre regioni d'Italia o in altri Stati europei.

Per coloro la cui domanda di asilo è stata accolta, una volta lasciato il centro d'accoglienza, la sfida principale è trovare lavoro e un alloggio. Corsi di lingua, di formazione professionale, stage professionali e molte altre misure hanno lo scopo di aprire ai rifugiati l'accesso al mercato del lavoro e delle abitazioni, ma anche di facilitarne l'inclusione e l'integrazione nella società.

Dalla fine di settembre 2015 i richiedenti asilo possono di regola lavorare dal terzo mese successivo alla propria domanda di asilo. A tal riguardo, l'Italia ha una legislazione molto avanzata, mentre in altri paesi le restrizioni rispetto all'occupazione di richiedenti asilo sono più forti. **L'assunzione, sia da parte delle imprese che dei privati, è possibile nelle forme contrattuali esistenti per la generalità dei lavoratori dipendenti.**

Attività di volontariato e lavori di utilità sociale possono essere svolti anche prima di tale termine. Uno dei compiti dei gestori dei centri di accoglienza è quello di promuovere queste attività. I richiedenti asilo vogliono lavorare ed essere occupati: non fare nulla è per le persone una situazione frustrante e umiliante a cui non sono abituate. Vi è un protocollo di intesa tra il Commissariato del Governo, la Provincia, i Comuni e i gestori dei centri di accoglienza per dare alle predette attività un quadro organizzativo e giuridico appropriato (ad esempio, in materia di assicurazioni).

Per ulteriori informazioni:

| | |
|---|---|
|  | Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano |
|  | V.le Principe Eugenio di Savoia 11, 39100 Bolzano |
| | Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo |
|  | Dirigente dell'Area: dott.ssa Margherita Toth |
|  | margherita.toth@interno.it |
|  | 0471 294 611 (centralino), 0471 294 471, 0471 294 426, 0471 294 457 |
|  | protocollo.comgovbz@pec.interno.it |
|  | www.prefettura.it/bozen |

3

Ambiti di intervento

L'integrazione rappresenta un tema trasversale, pervasivo dei vari aspetti della società

Il seguente capitolo propone un breve excursus su tematiche, che presentano molto punti di contatto con il quotidiano lavoro d'integrazione. Di volta in volta verranno indicati anche indirizzi e contatti di associazioni ed enti, che svolgono un ruolo di primo piano in questo ambito.

Lavoro

Il lavoro costituisce il fondamento per un processo di integrazione davvero valorizzante, in quanto garantisce, attraverso un introito regolare, una certa indipendenza, nonché una sicurezza socioeconomica per se stessi e la propria famiglia ed assicura le basi per una partecipazione attiva all'interno della società.

Ricerca del lavoro e mediazione del lavoro

La Ripartizione Lavoro dell'amministrazione provinciale mette a disposizione una vasta rete di aiuti per la ricerca di un posto di lavoro:

| | |
|---|---|
| 🏠 | Ripartizione Lavoro - Palazzo 12 |
| 📍 | Via Canonico Michael Gamper 1 |
| ☎ | 0471 418 500, 0471 418 501 |
| 📠 | 0471 418 509 |

Inoltre, attraverso il portale <http://www.provincia.bz.it/lavoro/trovare-lavoro/cerca-lavoro-che-fare.asp> offre informazioni sempre aggiornate per questo tipo di ricerca.

Anche i **centri di mediazione del lavoro**, i cui recapiti sono segnati nelle righe sottostanti, danno indicazioni in ambito di ricerca del lavoro:

| | |
|---|--|
| 🏠 | Centro di mediazione lavoro Bolzano |
| 📍 | Via Canonico Michael Gamper 1 39100 Bolzano |
| ☎ | 0471 418 620 |
| 📧 | cml-bolzano@provincia.bz.it |

| | |
|---|--|
| 🏠 | Centro di mediazione lavoro Merano |
| 📍 | Piazza Rena 10 39012 Merano |
| ☎ | 0473 252 300 |
| 📧 | cml-merano@provincia.bz.it |

| | |
|---|--|
| 🏠 | Centro di mediazione lavoro Bressanone |
| 📍 | Viale Ratisbona 18, 39042 Bressanone |
| ☎ | 0472 821 260 |
| 📧 | cml-bressanone@provincia.bz.it |

| | |
|---|--|
| 🏠 | Centro di mediazione lavoro Brunico |
| 📍 | Piazza Municipio 10, 39031 Brunico |
| ☎ | 0474 582 360 |
| 📧 | cml-brunico@provincia.bz.it |

| | |
|---|--|
| 🏠 | Centro di mediazione lavoro Silandro |
| 📍 | Via Schlandersburg 6 39028 Silandro |
| ☎ | 0473 736 190 |
| 📧 | cml-silandro@provincia.bz.it |

| | |
|---|--|
| 🏠 | Centro di mediazione lavoro Egna |
| 📍 | Piazza Francesco Bonatti 2/3 39044 Egna |
| ☎ | 0471 824 100 |
| 📧 | cml-egna@provincia.bz.it |

| | |
|----|---|
| 🏠 | Centro di mediazione lavoro Vipiteno |
| 📍 | Via Stazione 2/E, 39049 Vipiteno |
| ☎️ | 0472 729 160 |
| ✉️ | cml-vipiteno@provincia.bz.it |

Orientamento professionale

Spesso i servizi di consulenza e orientamento sono poco conosciuti tra i nuovi concittadini. Per questo motivo è fondamentale informare gli adulti, i genitori e i giovani della possibilità di usufruire dei servizi di orientamento professionale.

| | |
|----|--|
| 🏠 | Ufficio Orientamento scolastico e professionale |
| | Ripartizione Diritto allo studio |
| 📍 | Via Andreas Hofer 18, 39100 Bolzano |
| ☎️ | 0471 413 350 |

| | |
|----|--|
| 🏠 | Ufficio orientamento scolastico e professionale Brunico |
| 📍 | Piazza Municipio 10, 39031 Brunico |
| ☎️ | 0474 582 381 |
| ✉️ | orientamento.brunico@provincia.bz.it |

| | |
|----|---|
| 🏠 | Ufficio orientamento scolastico e professionale Malles |
| 📍 | Via Mercato 4, 39024 Malles |
| ☎️ | 0473 830 246 |
| ✉️ | orientamento.malles@provincia.bz.it |

| | |
|----|--|
| 🏠 | Ufficio orientamento scolastico e professionale San Martino |
| 📍 | Piccolino 22 39030 San Martino in Badia |
| ☎️ | 0474 524 087 |
| ✉️ | orientamento.piccolino@provincia.bz.it |

| | |
|----|---|
| 🏠 | Ufficio orientamento scolastico e professionale Bressanone |
| 📍 | “Villa Adele”, Viale Ratisbona 18 39042 Bressanone |
| ☎️ | 0472 821 281 |
| ✉️ | orientamento.bressanone@provincia.bz.it |

| | |
|----|---|
| 🏠 | Ufficio orientamento scolastico e professionale Merano |
| 📍 | Piazza Rena 10, 39012 Merano |
| ☎️ | 0473 252 270 |
| ✉️ | orientamento.merano@provincia.bz.it |

| | |
|----|---|
| 🏠 | Ufficio orientamento scolastico e professionale Egna |
| | Palazzo provinciale Bassa Atesina, |
| 📍 | Piazza Francesco Bonatti 2/3 39044 Egna |
| ☎️ | 0471 824 150 |
| ✉️ | orientamento.egna@provincia.bz.it |

| | |
|----|---|
| 🏠 | Ufficio orientamento scolastico e professionale Silandro |
| 📍 | Castello Silandro, 39028 Silandro |
| ☎️ | 0473 736 180 |
| ✉️ | orientamento.silandro@provincia.bz.it |

| | |
|----|---|
| 🏠 | Ufficio orientamento scolastico e professionale Vipiteno |
| 📍 | Via Stazione 2/E, 39049 Vipiteno |
| ☎️ | 0472 729 180 |
| ✉️ | orientamento.vipiteno@provincia.bz.it |

| | |
|----|--|
| 🏠 | Ufficio orientamento scolastico e professionale Selva |
| 📍 | Via Nives 14 39048 Selva di Val Gardena |
| ☎️ | 0471 794 192 |
| ✉️ | orientamento.selvavalgardena@provincia.bz.it |

Riconoscimento della qualifica professionale

Presso l'ufficio apprendistato e maestro artigiano si trovano tutte le informazioni relative al riconoscimento della propria qualifica professionale.

| | |
|----|--|
| 🏠 | Ufficio per l'apprendistato e maestro artigiano Formazione professionale tedesca |
| 📍 | Via Dante 3, 39100 Bolzano |
| ☎️ | 0471 416 909 |

Creazione d'impresa - Fondazione d'impresa

Tutti i passaggi da seguire per la creazione di un'attività autonoma e per la gestione di un'impresa individuale possono essere reperiti presso la Camera di Commercio di Bolzano.

| | |
|----|---|
| 🏠 | Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura di Bolzano Creazione d'impresa |
| 📍 | Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano |
| ☎️ | 0471 945 671 / 538 |
| ✉️ | startup@camcom.bz.it |

Lingua e formazione

Per integrarsi in una nuova società è fondamentale conoscere la lingua del territorio e le sue tradizioni. La possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale e quotidiana è, infatti, legata indissolubilmente al dominio della lingua. Di conseguenza, avere una buona padronanza linguistica dà enormi chance per la ricerca del futuro lavoro e costituisce la base del processo individuale di formazione.

Imparare le lingue ufficiali

Le Ripartizioni culturali della Provincia finanziano corsi di lingua tedesca e italiana per adulti, offerti a loro volta da agenzie esterne. Nel caso sussista un sufficiente numero di partecipanti, i corsi possono essere organizzati direttamente nei Comuni che ne fanno richiesta. Altre informazioni e contatti delle agenzie e associazioni, che offrono corsi di lingua per cittadini stranieri, sono reperibili all'interno della brochure:

www.provincia.bz.it/cultura/download/Flyer.pdf

Anche l'Ufficio Educazione permanente, Ripartizione Cultura tedesca e l'Ufficio Bilinguismo e lingue straniere, Ripartizione Cultura italiana forniscono indicazioni a riguardo.

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | Ufficio Educazione permanente, Ripartizione Cultura tedesca |  | Ufficio Bilinguismo e lingue straniere, Ripartizione Cultura italiana |
|  | Palazzo provinciale 7 Via Andreas Hofer 18, 39100 Bolzano |  | Palazzo "Plaza", Via del Ronco 2 39100 Bolzano |
|  | 0471 413 390 |  | 0471 411 260 / 75 |

Anche le imprese sono partner fondamentali nel campo dell'integrazione e possono sostenere attivamente i nuovi cittadini e le nuove cittadine nei loro percorsi di istruzione e formazione.

Con delibera della Giunta provinciale n. 667 del 21 giugno 2016 sono stati approvati i criteri per le "Agevolazioni all'economia - Consulenza, formazione e diffusione delle conoscenze" i quali, in applicazione della legge provinciale n. 4/1997 prevedono incentivi economici a favore delle imprese che organizzano progetti di formazione per i propri dipendenti. Il limite minimo della spesa ammessa è di € 2.000,00 per domanda. L'impresa, organizzando corsi di lingua al proprio interno, non solo favorisce l'apprendimento linguistico dei e delle migranti, ma si assume una responsabilità nel campo delle politiche di integrazione.

Ulteriori informazioni possono essere scaricate al seguente link http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1021564, oppure richieste direttamente alla Ripartizione Economia dell'amministrazione provinciale.

| | |
|---|--|
|  | Ripartizione Economia |
|  | Palazzo 5, via Raiffeisen 5 39100 Bolzano |
|  | 0471 413 610 |

Punto di riferimento, invece, per l'integrazione linguistica di bambini e ragazzi sono i Centri linguistici, che hanno la propria sede nell'Area Innovazione e consulenza della Ripartizione Cultura tedesca.

Di seguito sono elencati i contatti dei vari Centri linguistici distribuiti sul territorio provinciale:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 🏠 Bolzano | 🏠 Bressanone |
| Centro di consulenza pedagogica | Centro di consulenza pedagogica |
| Bolzano | Bressanone |
| ☎ 0471 417 265 | ☎ 0472 278 221 |
| 📍 Area innovazione e consulenza | 📍 Via Fienili 8/b, 39042 Bressanone |
| Via Amba-Alagi 10, 39100 Bolzano | |
| 🏠 Brunico | 🏠 Merano |
| Centro di consulenza pedagogica | Centro di consulenza pedagogica |
| Brunico | Merano |
| ☎ 0474 580 186 | ☎ 0473 252 207 |
| 📍 Via J. Ferrari 10, 39031 Brunico | 📍 Palais Esplanade |
| | Piazza della Rena 10, 39012 Merano |
| 🏠 Silandro | 🏠 Bassa Atesina |
| Centro di consulenza pedagogica | Centro di consulenza pedagogica |
| Silandro | Egna |
| ☎ 0473 730 848 | ☎ 0471 824 166 |
| 📍 Liceo scientifico di Silandro | 📍 Piazza Francesco Bonatti, 2/3 |
| Via San Francesco 6, 39028 Silandro | 39044 Egna |

Corsi di lingua italiana obbligatori per legge

Per legge i cittadini extracomunitari devono dimostrare la padronanza della lingua italiana pari almeno al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento nei seguenti casi: per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure per l'adempimento dell'accordo di integrazione, che viene sottoscritto dai cittadini "non-UE", appena giungono in Italia per la prima volta. Mediante la partecipazione a questi corsi, il superamento dei test e l'adesione a diverse attività a sfondo sociale, i nuovi concittadini e le nuove concittadine acquisiscono dei crediti (a questo proposito si rimanda alla sezione dedicata alle informazioni di carattere giuridico).

Test linguistico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – decreto del Ministero degli Interni del 4 giugno 2010

Ai sensi dell'art. 9, co. 2bis del d.lgs. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", vige l'obbligo, a partire dal 9 dicembre 2010, di esibire un'attestazione che certifichi un livello di conoscenza A2 della lingua italiana, al fine di ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il test non può essere sostenuto in lingua tedesca.

Tale iter può essere seguito solo da quelle persone che risiedono in Italia da almeno cinque anni ed in maniera continuata.

Si può effettuare l'iscrizione alla prova d'esame direttamente on line, utilizzando il seguente link: (<https://testitaliano.interno.it/>). Il calendario delle prove verranno comunicate in un secondo tempo dal Commissariato del Governo.

Test linguistico per l'adempimento dell'accordo di integrazione

Ai sensi del D.P.R. 179/2011, gli stranieri provenienti da Paesi non facenti parte dell'UE, di età superiore ai 16 anni, che fanno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, devono sottoscrivere un accordo di integrazione con lo Stato. Secondo quest'accordo, essi si impegnano ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata. Per maggiori informazioni v. capitolo dedicato alla normativa in ambito d'immigrazione e diritto di asilo.

Diritto all'istruzione e obbligo scolastico

I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti **all'obbligo scolastico** e nei loro confronti si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica (v. art. 38 del d.lgs. 268/1998) **indipendentemente dalla regolarità** della condizione del loro soggiorno (v. art. 45 del Regolamento di attuazione delle norme del d.lgs. 268/1998).

Infatti, l'obbligo d'iscrizione scolastica non viene meno qualora i genitori del minore siano irregolarmente presenti sul territorio italiano, oppure nel caso in cui questi ultimi presentino, ai fini dell'iscrizione stessa, la documentazione anagrafica del minore richiesta dalla scuola in forma incompleta o non la presentino affatto. In tale circostanza, il minore è iscritto **con riserva**. L'articolo 6, comma 2, specifica, infatti, che l'esibizione del permesso di soggiorno **è esclusa** in caso di provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, inclusa l'iscrizione scolastica. La posizione del minore risulta, dunque, **autonoma** rispetto a quella dei propri familiari irregolarmente presenti in Italia e non impedisce l'esercizio del diritto di accesso all'istruzione di ogni ordine e grado, anche nel caso di **scuola dell'infanzia**.

Ne deriva che i minori stranieri presenti in Italia hanno il **diritto-dovere all'istruzione** e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L'**inosservanza di tale obbligo** da parte dei genitori o dei responsabili del minore **comporta una sanzione penale prevista dall'art. 731 del codice penale**. Inoltre, l'inadempimento all'obbligo d'istruzione dei figli minori determina la **perdita integrale dei crediti** assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo **d'integrazione** e di quelli successivamente conseguiti e la **risoluzione dell'accordo per inadempimento**.

La normativa in tema di diritto-dovere all'istruzione prevede l'**obbligo d'istruzione fino ai 16 anni** e l'**obbligo formativo fino ai 18 anni**, con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale. Detta precisazione implica che, al compimento della maggiore età, il minore sprovvisto

di documenti non debba abbandonare gli studi, ma possa proseguire il proprio percorso formativo fino all'ottenimento del titolo di studio.

I minori soggetti all'obbligo scolastico devono essere iscritti di norma alla classe **corrispondente all'età anagrafica**, tranne i casi in cui:

- › l'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dello studente preveda che quest'ultimo sia iscritto ad una classe immediatamente superiore oppure inferiore rispetto alla corrispondente classe nel sistema scolastico italiano;
- › le competenze, le abilità e la preparazione dello studente richiedano l'iscrizione ad una classe immediatamente superiore oppure immediatamente inferiore rispetto alla corrispondente italiana;
- › lo studente non abbia ancora conseguito il titolo di studio necessario per poter accedere alla classe corrispondente all'età anagrafica in Italia.

A questo proposito si desidera rilevare come la Giunta provinciale, con delibera del 30 dicembre 2011, n. 2026 "Iscrizione alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e secondo grado ed alle scuole professionali", abbia disposto, all'art. 5, quanto segue: gli alunni provenienti da uno Stato membro dell'UE sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. Le alunne e gli alunni provenienti da Paesi non comunitari vengono invece iscritti, di norma, alla classe corrispondente all'età anagrafica.

Lo stesso articolo, inoltre, prevede che i **Comuni hanno l'obbligo di comunicare alle scuole le richieste d'iscrizione** di bambine e bambini straniere/stranieri relative al proprio territorio.

La stessa delibera disciplina all'art. 12 i doveri di vigilanza sulla frequenza scolastica, prevedendo che le dirigenti scolastiche/i dirigenti scolastici controllino la frequenza degli alunni iscritti. In caso di mancata frequenza scolastica sarà compito delle dirigenti scolastiche/dei dirigenti scolastici prendere contatto con la scuola di provenienza e con i genitori o con i soggetti esercitanti la potestà genitoriale.

Qualora la famiglia non provveda ad adempiere all'obbligo scolastico, il dirigente scolastico/la dirigente scolastica é tenuto/a a comunicare il nominativo dell'alunno/a e dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale al Sindaco, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché all'Intendenza scolastica o all'ufficio della formazione professionale rispettivamente competente.

Anche la legge statale (d.lgs. 76/2005 - "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione") prevede che la responsabilità in materia d'istruzione e formazione gravi innanzitutto sui genitori dei minori o su coloro che ne facciano le veci, in quanto sono queste figure primarie ad avere il compito di iscrivere i figli alle istituzioni scolastiche e formative. Il controllo e la vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico viene, invece, assolto, in base alla legge, dal comune di residenza dei giovani

soggetti al predetto dovere; dal/dalla dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale questi sono iscritti; dalla Provincia, nonché dai soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché dal tutor aziendale.

- › Tutto ciò premesso, il Comune è chiamato a prestare particolare attenzione alle nuove famiglie con bambini, che si trasferiscono durante l'anno scolastico. Infatti, dovrà prendere immediatamente contatto con le scuole, per poter inserire al più presto i bambini nel contesto scolastico. Anche le segreterie degli istituti comprensivi devono essere informate dal Comune.

Ulteriori informazioni sul sistema scolastico italiano

L'Ufficio orientamento scolastico e professionale ha pubblicato un opuscolo (redatto in 12 lingue) contenente indicazioni utili sul sistema scolastico, le consulenze di orientamento, il diritto allo studio e su altri temi importanti riguardanti lo sviluppo e il futuro professionale. L'opuscolo è scaricabile al seguente link: <http://www.provincia.bz.it/diritto-allo-studio>

| | |
|---|--|
|  | Ufficio Orientamento scolastico e professionale |
| | Ripartizione Diritto allo studio |
|  | Palazzo 7, Via Andreas Hofer 18, 39100 Bolzano |
|  | 0471 413 350 |

Riconoscimento titoli e formazione professionale

La Ripartizione Diritto allo Studio fornisce informazioni sul riconoscimento di titoli professionali e di studio.

| | |
|---|--|
|  | Informazione Universitaria Alto Adige |
|  | Palazzo 7, Via Andreas Hofer 18, 39100 Bolzano |
|  | 0471 413 301 / 06 / 07 |

L'Ufficio Formazione del personale sanitario si concentra, invece, sulla riconoscibilità di titoli professionali e di studio nel settore sanitario.

| | |
|---|---|
|  | Ufficio Formazione del personale sanitario |
| | Ripartizione Sanità |
|  | Via Canonico Michael Gamper 1, 39100 Bolzano |
|  | 0471 418 140 |

Sanità e sociale

Accesso al sistema sanitario dell'Alto Adige

L'accesso ai servizi sociali e sanitari è assicurato dall'ordinamento legislativo anche per i nuovi concittadini e le nuove concittadine.

Cittadini comunitari ed extracomunitari possono richiedere, infatti, in presenza di determinati requisiti (p. es. certificato di residenza), l'iscrizione al Servizio Sanitario Provinciale. Competente in materia è l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Ulteriori informazioni sono reperibili ai seguenti indirizzi:

| | |
|--|--|
|  Comprensorio sanitario di Bolzano |  Comprensorio sanitario di Bressanone |
|  0471 909 122 / 13 |  0472 813 640 |
|  distretto-amm.bolzano@asbz.it |  amm.distretto@as-bressanone.it |
|  Comprensorio sanitario di Brunico |  Comprensorio sanitario di Merano |
|  0474 586 506 |  0473 496 702 |
|  sprengel-bruneck-umgebung@sb-bruneck.it |  leist@asbmeran-o.it |

Diritto all'assistenza sanitaria per persone prive di permesso di soggiorno

Il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito. Per questo motivo anche i cittadini extracomunitari non in possesso di un permesso di soggiorno hanno il diritto, in casi urgenti, di accedere al servizio sanitario. In questo senso, gioca un importante ruolo il concetto di sicurezza nazionale: infatti, l'intera comunità correrebbe un rischio troppo alto, se un individuo affetto da una malattia grave e contagiosa non avesse la possibilità di farsi curare.

Persone prive di un valido titolo di soggiorno hanno la possibilità di richiedere cure ospedaliere attraverso uno specifico codice, detto "codice STP – straniero temporaneamente presente".

Ulteriori informazioni sono reperibili presso l'ambulatorio STP dell'ospedale di Bolzano.

| |
|--|
|  Ambulatorio STP |
| Ospedale di Bolzano |
|  0471 908 083 |
|  ambulatoriostp@asbz.it |

Abitare

Avere una casa è un'esigenza fondamentale. Pertanto, il diritto all'abitazione è riconosciuto in una serie di trattati internazionali, i quali prevedono che ogni essere umano debba avere il diritto a un alloggio adeguato. Anche l'accesso indiscriminato a case sicure e a basso costo dovrebbe essere garantito.

Il certificato di residenza

In particolare, per le persone non appartenenti a Paesi membri dell'UE la ricerca di un alloggio assume una fondamentale importanza: infatti, per poter richiedere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nonché per il procedimento di ricongiungimento familiare è necessario disporre di un'abitazione idonea ed adeguata.

Per quanto riguarda l'idoneità abitativa, i Comuni sono competenti a rilasciare due tipi di certificati:

Il certificato d'idoneità abitativa: necessario ai fini del procedimento di ricongiungimento familiare

Il certificato di adeguatezza alloggiativa: spesso richiesto da altri enti, quali Questura, Comune, Provincia, IPES ecc., in situazioni concernenti per esempio il permesso di soggiorno, la concessione di mutui provinciali, l'accertamento di situazioni di sovraffollamento e le graduatorie volte all'assegnazione di alloggi.

I certificati sono rilasciati in seguito ad apposite misurazioni della superficie adeguata/idonea, effettuate dal Comune mediante un sopralluogo. I criteri di misurazione variano in base alle diverse finalità del certificato stesso.

- › Azioni di sensibilizzazione, volte a inibire i pregiudizi esistenti, potrebbero facilitare l'accesso al mercato immobiliare dei cittadini e delle cittadine stranieri/e. Inoltre, un piano di accompagnamento delle nuove famiglie per prendere confidenza con le nostre consuetudini e regole, p. es. la raccolta differenziata, il regolamento condominiale ecc., potrebbe essere utile al fine di un sano processo di integrazione.

Alloggi speciali

L'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) possiede speciali case albergo, che sono messe a disposizione di lavoratori/lavoratrici di cittadinanza italiana, dei Paesi membri dell'Unione Europea, di altri stati o apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della Provincia c.d. Maggiori informazioni sono fornite direttamente dall'IPES:

| | |
|----|---|
| 🏠 | <i>Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano</i> |
| 📍 | <i>Via Milano 2, 39100 Bolzano</i> |
| ☎️ | <i>0471 906 611</i> |
| 🌐 | <i>www.ipes.bz.it/it/servizi/casa-albergo.asp</i> |

Alloggi d'emergenza

Alcune associazioni altoatesine offrono alloggi temporanei. In casi urgenti i servizi sociali possono essere un valido aiuto per trovare un alloggio d'emergenza.

Dialogo interculturale

Attraverso un continuo dialogo tra culture si acquisisce una visione più ampia del mondo, dei vari stili di vita, nonché un atteggiamento più aperto nei confronti dell'altro. Di conseguenza, l'acquisizione di competenze in ambito interculturale permette una maggiore sensibilità reciproca ed aiuta a superare i pregiudizi e le paure. Ovviamente, ciò presuppone una disponibilità al confronto con altre culture e consuetudini.

Mediazione interculturale

I nostri comportamenti sono figli inconsapevoli della nostra cultura e delle consuetudini recepite durante l'infanzia. Di conseguenza, è facile che possano scaturire incomprensioni e conflitti con individui che non possiedono tale background culturale. In queste situazioni svolgono un ruolo molto importante il mediatore e la mediatrice interculturale, poiché fungono da collegamento e prestano un valido aiuto nell'approccio tra persone di diverse culture.

La figura dei mediatori interculturali può assumere un peso rilevante anche a livello comunale. Infatti, i mediatori possono assistere sia i collaboratori sia la popolazione locale nella soluzione di conflitti interculturali sul proprio territorio. La maggior parte di

queste importanti figure è organizzata in cooperative e associazioni. I relativi contatti possono essere richiesti presso il Servizio di coordinamento e integrazione.

Competenze interculturali

Spesso l'immigrazione è fonte di sospetto e pregiudizi. Si tratta in realtà di un comportamento del tutto normale e proprio per questo motivo alla popolazione dovrebbe essere garantita l'opportunità di esprimere liberamente le proprie paure e i propri preconcetti, imparando al contempo a mantenere un atteggiamento costruttivo. Il servizio di coordinamento per l'integrazione, oltre a diverse associazioni, offre, sulla base di esperienza pluriennale, workshops ed eventi formativi in materia.

Contatti e informazioni possono essere richiesti presso il Servizio di Coordinamento per l'integrazione.

Programma di “mentoring”

Si tratta di un programma basato sul volontariato, volto alla promozione individuale di persone interessate allo scambio culturale e all'apprendimento o all'approfondimento di una lingua. Il programma è ideato per avere un effetto locale, in paese, in un quartiere ma anche all'interno di un'impresa. Inoltre, lo stesso può essere adattato alle specifiche esigenze. L'azione ha luogo all'interno del Comune anche in collaborazione con le associazioni, come p. es. le biblioteche, l'ELKI ecc.

Il o la referente per l'integrazione funge da punto di riferimento. Il Servizio di coordinamento per l'integrazione è a disposizione per ulteriori informazioni.

PraxisInterCultura – PIC Group

Il gruppo PIC (PraxisInterCultura) è nato come gruppo di lavoro tra i vari rappresentanti dei centri ed associazioni giovanili, per scambiarsi idee e buone pratiche nell'ambito del lavoro interculturale con le giovani generazioni. Collabora con altri gruppi di lavoro, associazioni, comitati e in generale con tutte le istituzioni che si occupano di interculturalità. Ciò permette uno scambio continuo di informazioni garantendo l'attivazione di progetti ed iniziative. Il gruppo PIC si attiva mediante incontri di lavoro con altri partner.

Contatto:

| | |
|---|---------------------------------|
|  | Ufficio Servizio giovani |
|  | Abdelouahed El Abchi |
|  | 0471 413 373 |

Cultura e tempo libero

L'integrazione può essere raggiunta anche semplicemente con l'impegno civile. In questo senso, l'offerta culturale di una comunità è un'ottima risorsa per porre le basi al processo d'integrazione.

L'associazionismo

Associazioni ed istituzioni pubbliche promuovono il dialogo interculturale e si propongono come punto di riferimento per la creazione di nuove reti. Attività culturali e sportive fungono da elemento di unione tra tutti i gruppi di diverse età. Le attività comuni rafforzano sia la comunicazione che la rete sociale tra individui di diversa origine.

Naturalmente anche altre associazioni locali quali la banda musicale, le associazioni sportive, i vigili del fuoco e molte altre offrono ottime possibilità di integrazione. Infatti, tali gruppi diventano spesso punto d'incontro tra persone di diversa provenienza, accomunate dagli stessi interessi.

Raccomandiamo, inoltre, ai comuni, di iscrivere eventuali associazioni fondate e amministrate da nuovi concittadini e nuove concittadine nelle usuali categorie associative e non sotto altre tipologie legate al concetto di immigrazione.

Iniziative culturali a livello provinciale

L'amministrazione provinciale può promuovere iniziative e/o progetti di carattere culturale. Inoltre, enti, associazioni, comitati nonché persone singole possono richiedere sovvenzioni per promuovere le proprie iniziative. Naturalmente, anche le associazioni formate da concittadini stranieri possono beneficiare dei suddetti contributi. Competenti in materia sono le relative Ripartizioni culturali dell'amministrazione provinciale ed in primo luogo il Comitato per il coordinamento di attività e manifestazioni culturali ed artistiche, che interessano più gruppi linguistici.

| | |
|----|---|
| 🏠 | Ufficio Cultura Ripartizione Cultura tedesca |
| 📍 | Via Andreas Hofer 18 39100 Bolzano |
| 👤 | Priska Großgasteiger |
| ☎️ | 0471 413363 |

| | |
|----|------------------------------|
| 🏠 | Cultura ladina |
| 📍 | Via Bottai 29, 39100 Bolzano |
| ☎️ | 0471 417 020 |

| | |
|---|---|
| 🏠 | Ufficio Educazione permanente, biblioteche e audiovisivi Ripartizione Cultura italiana |
| 📍 | Edificio "Plaza", Via del Ronco 2 39100 Bolzano |

| | |
|---|---|
| 🏠 | Ufficio Servizio giovani Ripartizione Cultura italiana |
| 📍 | Edificio "Plaza", Via del Ronco 2 39100 Bolzano |

| | |
|----|--|
| 🏠 | Ufficio Cultura Ripartizione Cultura italiana |
| 📍 | Via del Ronco 2, 39100 Bolzano |
| 👤 | Monica Soppelsa |
| ☎️ | 0471 411 235 |
| 👤 | Maria Bonfanti |
| ☎️ | 0471 411 238 |

| | |
|---|---|
| 🏠 | Ufficio Educazione permanente Ripartizione Cultura tedesca |
| 📍 | Via Andreas Hofer 18 39100 Bolzano |

| | |
|---|--|
| 🏠 | Ufficio Servizio giovani Ripartizione Cultura tedesca |
| 📍 | Via Andreas Hofer 18 39100 Bolzano |

4

Contatti e sportelli informativi

L'integrazione è un tema che tocca tutti gli aspetti della nostra società e che interessa, quindi, una pluralità di attori. Il lavoro di rete, come anche la cooperazione su più livelli, rappresenta la base per ottimizzare il processo di integrazione.

Di seguito si desidera dare uno scorcio d'insieme degli enti che si propongono come punti di riferimento per il lavoro di integrazione in Alto Adige.

Gli attori della Pubblica Amministrazione

La Questura

La Questura è competente per il rilascio e per il rinnovo dei permessi di soggiorno a tempo determinato e indeterminato. Maggiori informazioni per i diversi servizi offerti sono reperibili alla pagina: <http://questura.poliziadistato.it/Bolzano/index-2-96-3.htm>

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| 🏠 | Polizia di Stato – Questura di Bolzano | 🏠 | Questura di Merano |
| 📍 | Piazza Palatucci 1, 39100 Bolzano | 📍 | Piazza del Grano 2, 39012 Merano |
| ☎ | 0471 947 611 | ☎ | 0473 273 511 |
| ✉ | urp.quest.bz@pecps.poliziadistato.it | | |
| | | 🏠 | Questura di Bressanone |
| | | 📍 | Via Vittorio Veneto 13 |
| | | | 39042 Bressanone |
| | | ☎ | 0472 271 611 |

Il Commissariato del Governo

Il Commissariato del Governo si occupa invece del ricongiungimento familiare e delle procedure riguardanti la domanda di cittadinanza. Anche l'accordo di integrazione e il test linguistico, necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno a tempo indeterminato, sono di competenza di tale istituzione. Per ulteriori informazioni si veda: <http://www.prefettura.it/bozen>

| | |
|---|---|
| 🏠 | Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano |
| 📍 | V.le Principe Eugenio di Savoia 11, 39100 Bolzano |
| | Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo |
| 👤 | Dirigente dell'Area: dott.ssa Margherita Toth |
| ✉ | margherita.toth@interno.it |
| ☎ | 0471 294 611 (centralino), 0471 294 471, 0471 294 426, 0471 294 457 |
| ✉ | protocollo.comgovbz@pec.interno.it |

L'Amministrazione provinciale



Servizio di coordinamento
per l'integrazione

Il Servizio di coordinamento per l'integrazione

Il Servizio di coordinamento per l'integrazione della Provincia Autonoma di Bolzano è stato istituito nella sua forma attuale mediante la legge provinciale Nr. 12/2011. Tale servizio offre consulenza, coordina e promuove azioni volte all'integrazione di nuovi/e concittadini/e. I quattro ambiti di intervento del Servizio di coordinamento sono l'attività di informazione, l'assegnazione di contributi, il lavoro in rete e la ricerca.

› **Promozione di processi di integrazione mediante l'assegnazione di contributi**

Dal 2016 il Servizio di coordinamento assegna contributi finanziari a comuni e comunità comprensoriali locali, che vogliono realizzare sul proprio territorio misure a carattere inclusivo dedicate all'integrazione dei nuovi concittadini.

› **Attivazione di processi di integrazione attraverso sensibilizzazione, informazione e progetti**

Il Servizio di coordinamento offre relazioni, suggerimenti ed incontri formativi, sul tema dell'immigrazione e dell'integrazione di nuove cittadine e nuovi cittadini.

› **Ottimizzazione di processi di integrazione attraverso il lavoro in rete**

Il Servizio di coordinamento si appoggia, con riferimento alle proprie attività, al lavoro in rete. I processi di integrazione sono efficaci quando persone, gruppi, idee, esperienze e conoscenze si incontrano e condividono le informazioni per trarre reciproci vantaggi e migliorare la collaborazione. Accanto allo scambio permanente con gli enti locali, la rete di lavoro dell'integrazione comprende attori locali (pubblici e privati), partner nel Trentino e nel Tirolo nell'ambito dell'Euregio nonché contatti a livello nazionale e internazionale.

› **Studio di processi di immigrazione e di integrazione**

Per comprendere i processi dell'immigrazione e dell'integrazione è necessario analizzarli e monitorarli. Il Servizio di coordinamento aggrega risultati di ricerche riguardanti l'immigrazione e l'integrazione, raccoglie dati, conduce studi in collaborazione con enti di ricerca, offrendo suggerimenti utili all'elaborazione di lavori scientifici e di ricerca. Sulla base dei risultati così ottenuti vengono fornite indicazioni utili ai fini del processo dell'integrazione.

La Consulta provinciale per l'integrazione

Quest'organo, che viene nominato direttamente dalla Giunta provinciale, è stato istituito dalla legge provinciale n. 12 del 2011 sull'integrazione dei cittadini stranieri. Ha come principale obiettivo il rafforzamento dell'inclusione dei nuovi concittadini e delle nuove concittadine. Inoltre, presenta proposte alla Giunta provinciale ed esprime pareri in materia di integrazione.

La Consulta è composta da 18 membri effettivi, 11 membri supplenti e tre esperti esterni provenienti dall'ambito scolastico. Otto dei 18 membri effettivi sono rappresentati dai nuovi cittadini / dalle nuove cittadine e vengono eletti sulla base di un'equa rappresentanza dei diversi Paesi di provenienza. Gli altri membri appartengono ad alcune ripartizioni dell'amministrazione provinciale, ai comuni, ai sindacati nonché ad altre associazioni di volontariato. La Consulta è presieduta dall'assessore provinciale all'integrazione Philipp Achammer, mentre i compiti di segreteria sono svolti dal Servizio di coordinamento per l'integrazione.

Ripartizioni dell'amministrazione provinciale e lavoro di rete con i referenti provinciali incaricati delle questioni inerenti l'integrazione.

Ai sensi dell'art. 3, co.1 del decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 15 ottobre 2012, "Regolamento relativo al servizio di coordinamento per l'integrazione e alla consulta provinciale per l'immigrazione", le ripartizioni provinciali e gli enti strumentali della Provincia Autonoma di Bolzano sono tenuti a nominare un referente o una referente per l'integrazione. I singoli referenti collaboreranno all'interno di una rete dedicata all'integrazione.

La rete deve promuovere scambi tra le varie ripartizione, per garantire un maggior coordinamento delle attività, ponendosi come principale gruppo di riflessione nell'ambito delle politiche per l'integrazione.

Concretamente, la rete si occupa di:

- › fissare l'argomento „integrazione“ quale tematica trasversale all'interno della pubblica amministrazione e promuovere un dialogo interculturale,
- › identificare e trattare tematiche interdisciplinari e interdipartimentali,
- › promuovere la collaborazione tra le ripartizioni, con particolare riguardo a studi e progetti specifici,
- › scambiare e trattare informazioni e novità,
- › promuovere la consulenza tra le ripartizioni,
- › proporre provvedimenti e strategie idonee all'abbattimento di barriere contro l'integrazione,
- › sottoporre le diverse problematiche riguardanti l'integrazione ai dirigenti dell'amministrazione provinciale, indicando eventuali proposte di miglioramento,
- › proporre campagne di sensibilizzazione e informazione.

Garanti

La legge provinciale sull'integrazione prevede all'art. 5 l'istituzione di un Centro di tutela contro le discriminazioni presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano. Lo stesso però non ha ancora iniziato la propria attività. Nel frattempo, gli eventuali interessati possono rivolgersi alle seguenti istituzioni:

| | |
|---|---|
|  | Consigliera delle pari opportunità (soprattutto per quanto riguarda discriminazioni subite durante il periodo di formazione e sul posto di lavoro) |
|  | Via Cavour 23/c, 39100 Bolzano |
|  | 0471 326 044 |
|  | 0471 981 229 |
|  | gleichstellungsraetin@landtag-bz.org |
|  | www.landtag-bz.org/de/gleichstellungsraetin.asp |
|  | Difesa civica (soprattutto con riferimento ai rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione) |
|  | Via Cavour 23/c, 39100 Bolzano |
|  | 0471 301 155 |
|  | 0471 981 229 |
|  | post@volksanwaltschaft.bz.it |
|  | www.volksanwaltschaft-bz.org |
|  | Garante per l'infanzia e l'adolescenza (per questioni concernenti bambini e adolescenti) |
|  | Via Cavour 23/c, 39100 Bolzano |
|  | 0471 970 615 |
|  | 0471 327 620 |
|  | info@kinder-jugendanwaltschaft-bz.org |
|  | www.kinder-jugendanwaltschaft-bz.org/ |

Eventuali episodi di discriminazione possono essere comunicati all'UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale). Per maggiori informazioni si veda direttamente il sito internet www.unar.it.

Le comunità comprensoriali

Incontri regolari tra i referenti dell'integrazione a livello di comprensori possono portare un alto contributo e favoriscono le collaborazioni tra comuni: in questo modo è possibile organizzare varie iniziative, unendo le proprie risorse e imparando gli uni dagli altri.

Contatti per le varie comunità comprensoriali:

| | |
|--|--|
|  Comunità comprensoriale <i>Alta Valle Isarco</i> |  Comunità comprensoriale <i>Val Pusteria</i> |
|  0472 761 211 |  0474 412 933 |
|  Comunità comprensoriale <i>Salto-Sciliar</i> |  Comunità comprensoriale <i>Oltradige e Bassa Atesina</i> |
|  0471 319 400 |  0471 826 410 |
|  Comunità comprensoriale <i>Valle Isarco</i> |  Comunità comprensoriale <i>Burgraviato</i> |
|  0472 830 997 |  0473 205 161 |
|  Comunità comprensoriale <i>Val Venosta</i> | |
|  0473 736 800 | |

Gli attori della società civile

Le associazioni di seguito elencate offrono vari servizi a favore di immigrati ed immigrate (p. es. aiuto nella compilazione dei moduli di domanda e/o rinnovo del permesso di soggiorno, organizzazione di corsi di lingua, consulenza per i rifugiati/profughi ecc.). Rappresentano, inoltre, importanti partner e punti di riferimento per comuni, comunità comprensoriali e distretti sociali.

Caritas

| | |
|---|--|
|  Caritas Migrantes, Bolzano |  Caritas Moca |
|  Via Roma 85/A, 39100 Bolzano |  Via Verdi 10, 39012 Merano |
|  0471 402 312 |  0473 495 620 |
|  Caritas Input, Brunico |  Caritas – Consulenza Profughi |
|  Via Paul von Sternbach 6 39031 Brunico |  Via Marconi 7, 39100 Bolzano |
|  0474 554 987 |  0471 304 362 |

Volontarius

| | |
|----|-----------------------------|
| 🏠 | Volontarius ONLUS |
| 📍 | Via Giuseppe Di Vittorio 33 |
| | 39100 Bolzano |
| ☎️ | 0471 402 338 |

Oew - Organizzazione per Un mondo solidale

| | |
|----|----------------------------------|
| 🏠 | Oew |
| 📍 | Via Vintler 22, 39042 Bressanone |
| ☎️ | 0472 833 950 |
| 📠 | 0472 838 133 |
| ✉️ | info@oew.org |

Donne Nissà

| | |
|----|--|
| 🏠 | Solidarietà con donne straniere |
| ☎️ | 0471 935 444 |
| 📠 | 0471 163 3007 |
| ✉️ | info@nissa.bz.it |

Associazioni di persone con background migratorio

Molte persone con un contesto migratorio alle spalle si sono riunite in associazioni, diventando così importanti punti di riferimento per enti pubblici e privati. Queste offrono corsi in madrelingua e organizzano diverse manifestazioni culturali.

I loro contatti telefonici sono reperibili tramite il Servizio di coordinamento per l'integrazione: coordinamento-integrazione@provincia.bz.it.

Patronati

Anche i patronati sono partner di riferimento importanti. Una lista dei contatti e dei patronati presenti sul territorio può essere consultata al seguente link:

<http://www.provincia.bz.it/asse/indirizzi-patronati.asp>

Glossario

Apolide

Persona che, avendo perduto la cittadinanza di origine e non avendone assunta alcun'altra, non è cittadino di alcuno Stato. Questo può accadere p. es. in caso di crollo di un regime statale ecc.

Cittadino o cittadina UE

Una persona avente la cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea.

Cittadino o cittadina "Non UE"

Persona che possiede la cittadinanza di uno stato che non è membro dell'Unione Europea.

Motivi umanitari

Le persone accolte per motivi umanitari ottengono un permesso di soggiorno con una validità variabile da 6 mesi a due anni. Tale permesso è rinnovabile, previa verifica dell'attualità delle cause che hanno consentito il rilascio. Persone accolte per motivi umanitari possono richiedere il rilascio di documenti di viaggio, ma nella maggior parte dei casi le predette richieste vengono respinte con l'indicazione di rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche del paese di origine. Il titolare di tale permesso non può richiedere il ricongiungimento familiare. La concessione non è il riconoscimento di uno status, ma vale come un „semplice permesso di soggiorno“.

Permesso di soggiorno

È il permesso per i cittadini e le cittadine Non UE di soggiornare in Italia per più di tre mesi e a causa di determinati motivi. I cittadini UE non necessitano di alcun permesso di soggiorno. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 4.1.

Protezione internazionale

Si tratta di una protezione che lo Stato concede a cittadine e cittadini stranieri riconoscendo alla persona lo status giuridico di rifugiato o la protezione sussidiaria. Il diritto italiano disciplina tre diversi tipi di protezione internazionale: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e l'accoglienza per motivi umanitari.

Le cittadine e i cittadini stranieri che richiedono la protezione internazionale devono presentare la relativa domanda allo Stato in cui hanno fatto ingresso.

Protezione sussidiaria

Al titolare dello “status di protezione sussidiaria” la Questura rilascia un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Tale permesso ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che hanno consentito il rilascio. Inoltre, il titolare avrà la possibilità di richiedere un documento di viaggio, ove non sia possibile ricevere tale documento dalle autorità del suo paese di origine. I titolari dello “status di protezione sussidiaria” sono equiparati ai cittadini italiani per tutto quanto concerne il lavoro, la formazione, l’assistenza sanitaria e l’assistenza sociale. Inoltre hanno la possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare alla presenza dei requisiti richiesti dalla legge (reddito e idoneità alloggiativa).

Rifugiato

Chiunque, nel timore fondato di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dallo stato di cui possiede la cittadinanza e non può e, per tale timore, non vuole domandare la protezione dello stato.

Seconda generazione

Generalmente tale termine si riferisce ai figli degli stranieri e delle straniere. Questi sono giunti in Italia come minori oppure sono nati qui.

Straniero/straniera

Persona che soggiorna in Italia, ma non possiede la cittadinanza italiana.

Straniero o straniera che soggiorna illegalmente

Una persona che non possiede più i requisiti per soggiornare in Italia. Si tratta dunque di una persona cui è stato ritirato il permesso di soggiorno.

Status di rifugiato

Ai beneficiari dello status di rifugiato viene rilasciato un permesso di soggiorno rinnovabile, di valenza quinquennale. Inoltre, avranno diritto a un documento di viaggio che permette loro l’espatrio dall’Italia, con esclusione del paese dal quel sono fuggite. I rifugiati sono equiparati ai cittadini italiani per quanto concerne il lavoro, l’accesso ad albi professionali, la scuola e la formazione professionale, l’apprendistato, l’accesso al pubblico impiego, l’assistenza sanitaria, e l’assistenza sociale. Il riconoscimento di tale status offre, inoltre, la possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare (coniuge, bambini e genitori) anche senza l’osservanza delle prescrizioni esistenti in materia di reddito e idoneità alloggiativa.

Per approfondire:

Commissione europea - Rete Europea sulle Migrazioni – EMN, **Glossario sull'asilo e la migrazione 2.0 - Uno strumento utile per un approccio comparato**, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2012

Ministero per l'Europa, l'integrazione e l'estero, **Integrationsglossar. Wer ist wer? Was ist was?**, Austria, 2014

